



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

## Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione

Versione consolidata

La BCE ha intrapreso una revisione della presente guida alla luce delle recenti modifiche alla normativa dell'UE. Alcuni elementi della guida potrebbero non essere più applicabili a seguito delle modifiche introdotte dal CRR II. Si incoraggiano gli enti creditizi a rivolgersi all'autorità di vigilanza per eventuali quesiti.

BANKENTOEZICHT

Novembre 2016

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŲ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

**BANKING SUPERVISION**

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ

BANKOVÝ DOHLAD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

**SUPERVISIÓN BANCARIA**

BANKING SUPERVISION

BANKENAUF SICHT

SUPERVISÃO BANCÁRIA

# Indice

<b>Sezione I</b>	
<b>Sintesi della guida sulle opzioni e sulle discrezionalità</b>	<b>2</b>
<b>Sezione II</b>	
<b>Politiche della BCE per l'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD IV</b>	<b>6</b>
Capitolo 1 Vigilanza consolidata e deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali	6
Capitolo 2 Fondi propri	19
Capitolo 3 Requisiti di capitale	21
Capitolo 4 Sistemi di tutela istituzionale	27
Capitolo 5 Grandi esposizioni	35
Capitolo 6 Liquidità	36
Capitolo 7 Leva finanziaria	53
Capitolo 8 Disposizioni transitorie in materia di requisiti patrimoniali e segnalazioni	55
Capitolo 9 Requisiti generali per l'accesso all'attività degli enti creditizi	56
Capitolo 10 Tempistica per la valutazione dei progetti di acquisizione di partecipazioni rilevanti	56
Capitolo 11 Dispositivi di governance e vigilanza prudenziale	57
<b>Sezione III</b>	
<b>Policy generale della BCE riguardo all'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD IV per le quali si richiedono ulteriori azioni o valutazioni</b>	<b>63</b>
Capitolo 1 Vigilanza consolidata e deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali	63
Capitolo 2 Fondi propri	65
Capitolo 3 Requisiti di capitale	65
Capitolo 4 Grandi esposizioni	67
Capitolo 5 Liquidità	67

# Sezione 1

## Sintesi della guida sulle opzioni e sulle discrezionalità

### 1 Finalità

1. Questa guida definisce l'approccio della Banca centrale europea (BCE) nell'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal quadro normativo dell'Unione europea (Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Capital Requirements Regulation, CRR)<sup>1</sup> e Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Capital Requirements Directive, CRD IV)<sup>2</sup>) in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi. La guida è finalizzata a illustrare in modo coerente, efficace e trasparente le politiche di vigilanza che saranno applicate nelle procedure all'interno del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) per quanto riguarda gli enti creditizi significativi. In particolare è intesa quale strumento di ausilio per i gruppi di vigilanza congiunti (GVC) nello svolgimento dei loro compiti, con riferimento ai principi che la BCE intende seguire nella vigilanza sugli enti creditizi significativi.

### 2 Ambito di applicazione, contenuto ed effetti

1. La guida si applica con riferimento agli enti creditizi designati come significativi dalla BCE.
2. La guida presenta gli aspetti generali di cui la BCE terrà conto nella determinazione dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi significativi. Le politiche definite in questa guida saranno utilizzate quali strumenti di ausilio per i GVC nella valutazione delle singole richieste e/o decisioni che comporterebbero l'esercizio di un'opzione o di una discrezionalità.
3. La struttura della guida riflette quella dei relativi atti legislativi (ad esempio CRR/CRD IV). La guida va letta facendo riferimento ai testi giuridici pertinenti.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). Alcune opzioni e discrezionalità sono inoltre previste dal Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi.

<sup>2</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

4. I termini utilizzati nella guida vanno intesi secondo le definizioni di CRR/CRD IV e del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (regolamento sull'MVU)<sup>3</sup>, ad eccezione dei casi in cui un termine sia specificamente definito nella presente guida e soltanto ai fini di quest'ultima.
5. I riferimenti alla CRD IV e al CRR devono essere considerati comprensivi delle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione previste negli stessi, che siano già state adottate o non appena vengano adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità alla CRD IV, va altresì tenuto conto della normativa di attuazione nazionale (cfr. anche il paragrafo 11, di seguito).
6. Le politiche illustrate nella guida prendono in considerazione i risultati di un esercizio di valutazione di impatto nonché l'esito della consultazione pubblica condotta dall'11 novembre al 16 dicembre 2015. La BCE ha esaminato con attenzione i commenti ricevuti nell'ambito della consultazione e ha predisposto la propria valutazione al riguardo nel resoconto (Feedback Statement) pubblicato il 24 marzo 2016. Una seconda consultazione sull'approccio da adottare per il riconoscimento dei sistemi di tutela istituzionale a fini prudenziali si è svolta dal 19 febbraio al 15 aprile 2016. Infine, dal 18 maggio al 21 giugno è stato posto in consultazione un addendum alla guida. A seguito di tali procedure la BCE ha pubblicato, rispettivamente il 12 luglio e il 10 agosto, resoconti in cui espone la propria valutazione dei commenti pervenuti. Nelle sue valutazioni la BCE ha tenuto conto anche dello stato di attuazione delle opzioni e discrezionalità in tutti i paesi partecipanti all'MVU e del trattamento delle opzioni e discrezionalità previsto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, nonché dell'approccio regolamentare raccomandato dall'Autorità bancaria europea (ABE).
7. Le scelte finali di policy riportate nella guida sono volte a conseguire gli obiettivi dell'MVU, precisati nel considerando 12 del regolamento sull'MVU, ovvero *“assicurare [...] che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata in maniera coerente ed efficace, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato nella stessa maniera agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo [...]”*. In questo contesto, le scelte di policy tengono conto non solo delle caratteristiche precipue dei singoli enti creditizi, ma anche delle specificità dei loro modelli di business, nonché degli indicatori relativi ai territori degli Stati membri partecipanti. Anche la valutazione che la BCE svolgerà nei singoli casi rispetterà le specificità e le peculiarità degli enti creditizi significativi e dei diversi mercati.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

8. La guida non stabilisce nuovi requisiti regolamentari; le specificazioni e i principi in essa illustrati non devono essere intesi quali norme giuridicamente vincolanti.
9. Le indicazioni annesse a ciascuna scelta di policy definiscono l'approccio che la BCE seguirà nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza. Tuttavia, qualora in casi specifici vi siano fattori che giustificano una deviazione da tali indicazioni, la BCE ha il potere di adottare una decisione che si discosta dalla politica generale stabilita nella guida, purché vengano fornite motivazioni chiare e sufficienti. La ratio di una scelta di policy divergente deve essere anche compatibile con i principi generali del diritto dell'UE, in particolare con la parità di trattamento, la proporzionalità e le legittime aspettative dei soggetti vigilati. Ciò è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che definisce le indicazioni interne, quali la presente guida, come prassi dalle quali le istituzioni dell'UE possono discostarsi in casi giustificati<sup>4</sup>.
10. La BCE si riserva il diritto di rivedere le indicazioni di policy definite nel presente documento per tenere conto di modifiche alle disposizioni legislative o di circostanze specifiche, nonché dell'adozione di specifici atti delegati che potrebbero disciplinare in modo diverso determinate questioni di policy. Eventuali modifiche saranno rese pubbliche e terranno conto dei principi di legittime aspettative, proporzionalità e parità di trattamento precedentemente menzionati.
11. Nel fissare la linea di policy enunciata nella presente guida la BCE agisce entro i limiti della legislazione applicabile dell'UE. In particolare, nei casi in cui la guida fa riferimento alle opzioni e alle discrezionalità della CRD IV, la BCE definisce la propria linea di policy, fatta salva l'applicazione della legislazione nazionale di recepimento delle direttive e in particolare della CRD IV, qualora una scelta di policy sia già stata adottata in tale legislazione nazionale. La BCE rispetterà inoltre gli orientamenti dell'ABE applicabili, secondo la regola "conformità o spiegazione" ("comply or explain") ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Cfr. a titolo indicativo il paragrafo 209 della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 28 giugno 2005, nelle cause riunite C-189/02, C-202/02, da C-205/02 a C-208/02 e C-213/02: *"Nelle sue decisioni aventi ad oggetto provvedimenti di carattere interno adottati dall'amministrazione, la Corte ha già dichiarato che, pur non potendo essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l'amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale l'amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento. Siffatte misure costituiscono pertanto un atto di carattere generale di cui i dipendenti e gli agenti interessati possono dedurre l'illegittimità a sostegno di un ricorso proposto contro decisioni individuali adottate sulla loro base"*.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la Decisione n. 716/2009/CE e abroga la Decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

12. Infine, le politiche definite nella guida fanno salve le opzioni e le discrezionalità previste dal diritto dell'UE e già esercitate dalla BCE in conformità del Regolamento (UE) 2016/445<sup>6</sup> e non sono a queste applicabili.

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4) (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 60).

# Sezione II

## Politiche della BCE per l'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD IV

Questa sezione definisce le indicazioni di policy specifiche che la BCE intende seguire nella valutazione delle singole richieste degli enti creditizi vigilati che comporterebbero l'esercizio delle opzioni e discrezionalità contemplate nella guida. L'obiettivo di questa sezione è assistere i GVC nello svolgimento dei loro compiti di vigilanza, nonché informare gli enti creditizi e il pubblico in generale riguardo alle politiche della BCE in materia, in uno spirito di apertura e trasparenza.

### Capitolo 1

#### Vigilanza consolidata e deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali

1. Questo capitolo definisce la scelta di policy della BCE per quanto riguarda i principi generali della vigilanza consolidata nonché le deroghe all'applicazione di alcuni requisiti prudenziali.
2. Gli articoli da 6 a 24 della parte uno del CRR, unitamente al Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione<sup>7</sup>, definiscono il quadro normativo e regolamentare applicabile.
3. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI (articolo 7 del CRR)

La BCE ritiene che, qualora sia la filiazione di un ente creditizio sia l'ente impresa madre siano autorizzati e vigilati nel medesimo Stato membro, si possa derogare all'applicazione dei requisiti prudenziali nei confronti di entrambi sulla base di una valutazione caso per caso e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, del CRR.

Ai fini di tale valutazione la BCE terrà conto dei seguenti fattori.

---

<sup>7</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

- **Articolo 7, paragrafo 1, del CRR sulla deroga all'applicazione dei requisiti nei confronti di enti filiazioni**

- (1) Per valutare se la condizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta, ossia se non sussistono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre, la BCE intende verificare che:
- (i) la struttura proprietaria e giuridica del gruppo non impedisca la trasferibilità dei fondi propri o il rimborso di passività;
  - (ii) il processo formale di assunzione delle decisioni sul trasferimento dei fondi propri tra impresa madre e filiazione assicuri trasferimenti rapidi;
  - (iii) le norme interne dell'impresa madre e delle filiazioni, i patti parasociali o altri accordi noti non contengano disposizioni che possano ostacolare il trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;
  - (iv) in precedenza non vi siano state serie difficoltà di gestione o problemi di governo societario che possano avere un impatto negativo sul rapido trasferimento dei fondi propri o sul rimborso di passività;
  - (v) nessuna parte terza<sup>8</sup> possa esercitare il controllo o abbia la possibilità di impedire il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
  - (vi) la concessione della deroga sia stata debitamente considerata nel piano di risanamento e, se del caso, nell'accordo di sostegno finanziario di gruppo;
  - (vii) la deroga non abbia effetti negativi sproporzionati sul piano di risanamento;
  - (viii) il modello COREP "Solvibilità del gruppo" (allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione<sup>9</sup>), che mira a fornire una visione completa su come i rischi e i fondi propri sono distribuiti all'interno del gruppo, non mostri alcuna discrepanza al riguardo.
- (2) Nel valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del CRR in base al quale l'impresa madre è tenuta a soddisfare l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudente della filiazione e a dichiarare, con l'autorizzazione dell'autorità competente, di garantire gli

<sup>8</sup> Per parte terza si intende una qualsiasi parte che non sia l'impresa madre, una filiazione, un membro dei rispettivi organi decisionali o un azionista.

<sup>9</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).



impegni assunti dalla filiazione, oppure che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile, la BCE terrà conto di quanto segue:

- (i) se gli enti ottemperano alla legislazione nazionale di attuazione del titolo VII, capo 2 della CRD IV;
  - (ii) se il processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP) per l'ente/impresa madre dimostra che le misure, le strategie, i processi e i meccanismi posti in atto assicurano la sana gestione delle sue filiazioni;
  - (iii) se la deroga non ha effetti negativi sproporzionati sul piano di risanamento;
  - (iv) se (con riferimento al fatto che i rischi siano di entità trascurabile) il contributo della filiazione all'importo dell'esposizione complessiva al rischio non supera l'1% dell'esposizione totale del gruppo, o il suo contributo al totale dei fondi propri non eccede l'1% del totale dei fondi propri del gruppo<sup>10</sup>. Tuttavia, in casi eccezionali, la BCE può applicare una soglia più elevata, se debitamente giustificato. Ad ogni modo, la somma dei contributi delle filiazioni che sono considerati trascurabili in relazione all'importo complessivo dell'esposizione al rischio non può superare il 5% dell'esposizione totale del gruppo, oppure la somma dei loro contributi al totale dei fondi propri non può eccedere il 5% del totale dei fondi propri del gruppo.
- (3) Nel valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in base al quale le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre devono coprire anche la filiazione, la BCE intende tenere conto di quanto segue:
- (i) se l'alta dirigenza dell'impresa madre è sufficientemente coinvolta nelle decisioni strategiche, in quanto stabilisce il grado di propensione al rischio e la gestione del rischio della filiazione;
  - (ii) se la funzione di gestione dei rischi e la funzione di conformità della filiazione e dell'impresa madre cooperano pienamente (ad esempio le funzioni di controllo dell'impresa madre hanno facile accesso a tutte le informazioni necessarie della filiazione);
  - (iii) se i sistemi informatici della filiazione e dell'impresa madre sono integrati o quanto meno perfettamente allineati;
  - (iv) se la filiazione che beneficia della deroga rispetta la politica di gestione dei rischi e il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio del gruppo (in particolare i sistemi di limiti all'assunzione dei rischi);

---

<sup>10</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, allegato II, parte II, paragrafo 37.

- (v) se lo SREP per l'ente impresa madre non evidenzia carenze nell'area della governance interna e gestione dei rischi.
- (4) Nel valutare la conformità al requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), in base al quale l'impresa madre è tenuta a detenere più del 50% dei diritti di voto connessi con le quote o azioni della filiazione o ad avere il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione, la BCE intende verificare che:
- (i) non vi siano accordi che impediscono alle imprese madri di imporre tutte le misure necessarie per guidare il gruppo verso la conformità con i requisiti prudenziali.
- (5) Nel valutare una richiesta di deroga all'applicazione dei requisiti patrimoniali, la BCE terrà altresì conto delle considerazioni relative al coefficiente di leva finanziaria dato che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del CRR, la concessione di una tale deroga comporterà automaticamente una deroga anche al requisito di leva finanziaria allo stesso livello della struttura del gruppo. La BCE terrà conto di tali aspetti in sede di valutazione delle richieste di deroghe di cui all'articolo 7 del CRR una volta che sarà stato introdotto nel diritto dell'Unione un livello minimo per il coefficiente di leva finanziaria quale requisito di primo pilastro. Nondimeno, la BCE terrà conto immediatamente delle considerazioni legate alla leva finanziaria con riguardo agli obblighi di segnalazione e di informativa, essendo questi già in vigore, in conformità della legislazione applicabile<sup>11</sup>.

- **Articolo 7, paragrafo 3, del CRR sulla deroga all'applicazione dei requisiti nei confronti di enti imprese madri**

Per valutare se, nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 3, una deroga debba essere concessa a un ente impresa madre in uno Stato membro, la BCE intende tenere conto, mutatis mutandis, delle specificazioni pertinenti<sup>12</sup> tra quelle precedentemente citate con riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, del CRR.

Oltre a tali specificazioni, nel valutare la condizione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), in base alla quale non devono sussistere rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro, la BCE verificherà se:

- (i) i fondi propri detenuti dalle filiazioni stabilite nello Spazio economico europeo (SEE) sono sufficienti ai fini della concessione della deroga

---

<sup>11</sup> Si rileva che, anche qualora sia stata concessa una deroga di cui all'articolo 7 del CRR comprendente anche i requisiti di leva finanziaria, gli enti creditizi sono comunque tenuti a disporre di politiche e processi per l'individuazione, la gestione e il monitoraggio del rischio di leva finanziaria eccessiva nell'ambito del quadro di riferimento stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87 della CRD IV e delle disposizioni attuative a livello nazionale.

<sup>12</sup> Si esclude, ad esempio, il criterio relativo all'entità trascurabile del rischio.

all'ente impresa madre (ossia la concessione della deroga non dovrebbe essere giustificata sulla base di risorse provenienti da paesi terzi, a meno che non vi sia un riconoscimento ufficiale da parte dell'UE dell'equivalenza del paese terzo e non sussistano altri impedimenti);

- (ii) gli azionisti di minoranza della filiazione su base consolidata non detengono insieme diritti di voto che permetterebbero loro di bloccare un accordo, una decisione o un atto dell'assemblea degli azionisti ai sensi della normativa societaria nazionale applicabile;
- (iii) eventuali restrizioni di cambio non impediscono il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività.

- **Documentazione relativa alle deroghe di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del CRR**

- **Documentazione relativa alle deroghe di cui all'articolo 7, paragrafo 1**

Ai fini delle valutazioni nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, del CRR ci si attende che l'ente creditizio presenti i seguenti documenti; questi saranno considerati dalla BCE come prova del fatto che le condizioni stabilite nella legislazione sono soddisfatte:

- (i) una lettera sottoscritta dall'amministratore delegato dell'impresa madre, con l'approvazione dell'organo di amministrazione, nella quale si dichiara che il gruppo vigilato significativo rispetta tutte le condizioni necessarie per la concessione della deroga o delle deroghe previste all'articolo 7 del CRR;
- (ii) un parere legale, emesso da una terza parte esterna indipendente o dall'ufficio legale interno, approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre, nel quale si attesta che non vi sono ostacoli al trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività da parte dell'impresa madre in base agli atti legislativi o regolamentari applicabili (compresa la normativa tributaria) oppure ad accordi giuridicamente vincolanti;
- (iii) una valutazione interna la quale conferma che la concessione della deroga è stata debitamente considerata nel piano di risanamento e nell'accordo di sostegno finanziario di gruppo, se disponibile, predisposti dall'ente in conformità della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD)<sup>13</sup>;
- (iv) prova che l'impresa madre ha garantito tutte le obbligazioni della filiazione, ad esempio mediante una copia di una garanzia firmata o un estratto di un

<sup>13</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

registro pubblico che certifichi l'esistenza di tale garanzia o una dichiarazione equivalente, di cui vi sia traccia nello statuto dell'impresa madre o che siano stati approvati dall'assemblea generale e riportati nell'allegato al bilancio consolidato. In alternativa a una garanzia, gli enti creditizi possono fornire prova che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;

- (v) l'elenco delle entità per le quali è richiesta la deroga;
- (vi) una descrizione del funzionamento dei meccanismi di finanziamento da utilizzare qualora un ente versi in difficoltà finanziarie, comprese le informazioni sul modo in cui tali meccanismi assicurino fondi che sono a) disponibili all'occorrenza e b) liberamente trasferibili;
- (vii) una dichiarazione sottoscritta dall'amministratore delegato e approvata dagli organi di amministrazione dell'impresa madre e dell'altro ente (o degli altri enti) richiedente la deroga, nella quale si attesta l'assenza di impedimenti di fatto che ostacolano il trasferimento dei fondi o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;
- (viii) la documentazione approvata dagli organi di amministrazione dell'impresa madre e dagli altri enti richiedenti la deroga in cui si attesta che le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono tutti gli enti inclusi nella richiesta;
- (ix) una breve descrizione delle procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre o, nel caso di un gruppo orizzontale di enti, dell'ente su base consolidata, nonché informazioni sulla base contrattuale, se del caso, in virtù della quale la gestione del rischio per l'intero gruppo può essere controllata dall'entità responsabile di direzione e coordinamento;
- (x) la struttura dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione;
- (xi) ogni accordo che attribuisca all'impresa madre il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione.

- **Documentazione relativa alle deroghe di cui all'articolo 7, paragrafo 3**

Gli enti richiedenti una deroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del CRR presentano alla BCE (mutatis mutandis) i documenti precedentemente elencati ai punti i), ii), iv), vi), vii), viii). Le filiazioni stabilite in paesi non aderenti al SEE presentano, oltre a tale documentazione, una conferma scritta da parte dell'autorità del paese terzo competente per la vigilanza prudenziale di queste filiazioni, nella quale si attesta che non vi sono impedimenti di fatto al trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività da parte della filiazione interessata all'impresa madre richiedente la deroga.

#### 4. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEI REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ (articolo 8 del CRR)

Un approccio analogo è previsto per quanto riguarda le deroghe ai requisiti in materia di liquidità di un ente creditizio e di tutte o di alcune delle sue filiazioni, sia a livello nazionale sia transfrontaliero, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 8 del CRR e all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. La BCE tuttavia intende escludere i requisiti di segnalazione da queste deroghe (ossia i requisiti di segnalazione resteranno vigenti), con la possibile eccezione degli enti creditizi stabiliti nello stesso Stato membro dell'impresa madre.

##### • **Deroghe a livello nazionale**

Più specificamente, in caso di richiesta di deroga a livello nazionale, l'ente creditizio deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del CRR. A tal fine, ci si attende che l'ente creditizio fornisca quanto segue.

- (1) Con riferimento al requisito di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), in base al quale l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata è tenuto a conformarsi agli obblighi di cui alla parte sei del CRR, l'ente dovrebbe fornire:
  - (i) un calcolo del coefficiente di copertura della liquidità (liquidity coverage ratio, LCR) a livello di sottogruppo, che dimostri che il sottogruppo soddisfa i requisiti in materia di LCR applicabili nella giurisdizione in cui il sottogruppo è stabilito;
  - (ii) un piano di convergenza per la fase di transizione fino al raggiungimento del 100% del requisito di LCR nel 2018;
  - (iii) una posizione di liquidità (ultime tre segnalazioni) conforme alle disposizioni nazionali in vigore, se del caso. In alternativa, in assenza di requisiti quantitativi, potrebbero essere forniti i dati del monitoraggio interno della posizione di liquidità. Quest'ultima si considera solida qualora l'ente su base consolidata presenti (negli ultimi due anni) un adeguato livello di gestione e controllo della liquidità. Ci si attende che l'ente creditizio segnali tutti gli impedimenti al libero trasferimento di fondi che possano derivare, in condizioni di mercato normali o di stress, dalle disposizioni nazionali in materia di liquidità;
  - (iv) l'LCR di ogni entità del sottogruppo ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e i piani elaborati per soddisfare i requisiti normativi qualora le deroghe non venissero concesse.
- (2) Con riferimento alla condizione stabilita all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in base alla quale l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata è tenuto a monitorare e controllare costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo che beneficia della deroga ed è tenuto ad assicurare un sufficiente livello di liquidità per la totalità degli enti, l'ente dovrebbe fornire:

- (i) l'organigramma della funzione di gestione della liquidità nel sottogruppo, nel quale sia rappresentato il grado di accentramento a livello di sottogruppo;
  - (ii) una descrizione dei processi, delle procedure e degli strumenti utilizzati per il monitoraggio interno costante delle posizioni di liquidità delle entità precisando il grado in cui questi sono strutturati a livello di sottogruppo;
  - (iii) una descrizione del piano di emergenza di liquidità per il sottogruppo di liquidità.
- (3) Con riferimento alla condizione stabilita all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), in base alla quale gli enti devono avere concluso contratti che, secondo le modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando arrivano a scadenza, l'ente dovrebbe fornire:
- (i) i contratti conclusi tra entità facenti parte del sottogruppo di liquidità che non precisano importi o limiti temporali o che forniscono limiti temporali superiori di almeno 6 mesi rispetto alla validità della decisione di deroga;
  - (ii) prova che la libera circolazione di fondi e la capacità di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando arrivano a scadenza, non siano soggette a condizioni che possono ostacolarne o limitarne l'esercizio, confermata da un parere legale in tal senso emesso da una parte terza esterna indipendente o dall'ufficio legale interno, presentata e approvata dall'organo di amministrazione;
  - (iii) prova che, salvo il caso in cui la deroga sia revocata dall'autorità competente<sup>14</sup>, nessuna delle parti può unilateralmente risolvere i contratti o recedere da essi, o che i contratti sono soggetti a un preavviso di 6 mesi previa comunicazione obbligatoria alla BCE.
- (4) Con riferimento alla condizione stabilita all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del CRR in base alla quale non devono esistere al momento, né essere previsti in futuro rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolano l'adempimento dei contratti di cui all'articolo 8, lettera c), del CRR, l'ente dovrebbe fornire:
- (i) un parere legale, emesso da una parte terza esterna indipendente o dal servizio giuridico interno, presentato e approvato dall'organo di amministrazione, che attesti l'assenza di impedimenti di diritto, ad esempio in relazione alle normative fallimentari nazionali;
  - (ii) una valutazione interna la quale conclude che non esistono al momento né sono previsti in futuro rilevanti impedimenti di fatto o di diritto

<sup>14</sup> Il contratto dovrebbe contenere una clausola in base alla quale, in caso di revoca della deroga da parte dell'autorità competente, il contratto stesso può essere risolto unilateralmente con effetto immediato.

all'adempimento del contratto menzionato in precedenza e la quale conferma che la concessione della deroga è stata debitamente considerata nel piano di risanamento e nell'accordo di sostegno finanziario di gruppo, se disponibile, predisposti dall'ente in conformità della BRRD;

- (iii) una conferma da parte dell'autorità nazionale competente (ANC) che le disposizioni nazionali sulla liquidità, ove applicabili, non contengono rilevanti impedimenti di fatto o di diritto all'adempimento del contratto.

- **Deroghe a livello transfrontaliero**

In caso di richiesta di deroga in conformità dell'articolo 8 con riferimento agli enti stabiliti in più Stati membri, in aggiunta alle specificazioni precedentemente richiamate per la concessione di una deroga a livello nazionale, la BCE valuterà anche se le seguenti specificazioni sono soddisfatte.

- (1) Per valutare, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), la conformità dell'organizzazione e del trattamento del rischio di liquidità alle condizioni stabilite all'articolo 86 della CRD IV all'interno del singolo sottogruppo di liquidità, la BCE verificherà che:
  - (i) la valutazione SREP del profilo di liquidità non evidenzia violazioni al momento della richiesta e nei tre mesi precedenti e la gestione della liquidità dell'ente sia ritenuta di qualità elevata nell'ambito dello SREP.
- (2) Con riferimento all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), alla distribuzione degli importi nonché all'ubicazione e alla proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel singolo sottogruppo di liquidità, si terrà conto di quanto segue:
  - (i) se le entità significative di un sottogruppo<sup>15</sup> o i gruppi significativi di entità di un sottogruppo in uno Stato membro mantengano in questo Stato membro un ammontare di attività liquide di elevata qualità (high-quality liquid assets, HQLA) pari almeno all'importo più basso fra<sup>16</sup> a) e b):
    - (a) la percentuale di HQLA richiesta a livello di impresa madre apicale;
    - (b) il 75% del livello di HQLA richiesto per soddisfare su base individuale o subconsolidata i requisiti in materia di LCR una volta che saranno

---

<sup>15</sup> Questo requisito si applica alle filiazioni che soddisfano a livello individuale almeno una delle soglie numeriche precisate agli articoli 50, 56, 61 o 65 del regolamento quadro sull'MVU. Se in uno Stato membro sono insediate più filiazioni ma nessuna soddisfa le soglie numeriche a livello individuale, tale requisito dovrebbe essere applicato anche nel caso in cui tutte le entità stabilite in quello Stato membro, in base alla posizione consolidata dell'impresa madre in quello Stato membro o in base alla posizione aggregata di tutte le filiazioni che fanno capo alla stessa impresa madre nell'UE e che sono stabilite in quello Stato membro, soddisfano almeno una delle soglie numeriche indicate agli articoli 50, 56 o 61 del regolamento quadro sull'MVU.

<sup>16</sup> In via eccezionale la BCE può fissare un limite inferiore più elevato sulla base delle caratteristiche di rischio specifiche delle entità del sottogruppo e del gruppo nel suo complesso.

pienamente introdotti, in conformità del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Il calcolo della percentuale di cui ai punti a) e b) non tiene conto dei trattamenti preferenziali, in particolare di quelli ammessi ai sensi dell'articolo 425, paragrafi 4 e 5, del CRR e dell'articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

La BCE intende rivedere le specificazioni di cui al punto b) al più tardi nel 2018, in particolare con l'obiettivo di fissare il limite inferiore al 50%, alla luce dell'esperienza di vigilanza maturata e dell'evoluzione dei meccanismi istituzionali all'interno dell'unione bancaria, al fine di salvaguardare la sicurezza e la libera circolazione dei flussi di liquidità infragruppo transfrontalieri.

- (3) Con riferimento alla valutazione, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del CRR, della necessità di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti alla parte sei del CRR:

in caso di deroga nei confronti di enti situati in uno Stato membro partecipante e in uno Stato membro non partecipante e in assenza di disposizioni nazionali che definiscano parametri più stringenti, il requisito di LCR è il livello più elevato applicabile fra i paesi in cui sono ubicate le filiazioni e l'entità apicale su base consolidata, se consentito dal diritto nazionale.

- (4) Al fine di valutare se vi è una piena comprensione delle implicazioni di tale deroga ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera f), la BCE considererà:
- (i) i piani alternativi esistenti per soddisfare i requisiti normativi, qualora le deroghe non fossero concesse o fossero revocate;
  - (ii) una valutazione esauriente delle implicazioni che dovrà essere effettuata dall'organo di amministrazione e, ove richiesto, dalle autorità competenti, e presentata alla BCE.

- **Documentazione relativa all'articolo 8 del CRR**

Ai fini della valutazione di cui all'articolo 8 del CRR ci si attende che l'ente creditizio presenti la seguente documentazione, che sarà considerata dalla BCE come prova del fatto che i criteri stabiliti nella legislazione sono soddisfatti:

- (i) una lettera sottoscritta dall'amministratore delegato (Chief Executive Officer, CEO) della banca, con l'approvazione dell'organo di amministrazione, nella quale si attesta che la banca soddisfa tutti i criteri relativi alla deroga di cui all'articolo 8 del CRR;
- (ii) una descrizione del perimetro del sottogruppo o dei sottogruppi di liquidità che devono essere costituiti, unitamente all'elenco di tutte le entità interessate dalla deroga;



- (iii) una descrizione precisa dei requisiti in relazione ai quali l'ente richiede la deroga.

5. METODO DI CONSOLIDAMENTO INDIVIDUALE (articolo 9 del CRR)

La BCE intende avvalersi del metodo di consolidamento individuale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del CRR per le filiazioni di enti creditizi nello stesso Stato membro, le cui esposizioni o passività rilevanti siano nei confronti del medesimo ente impresa madre. La BCE condurrà la relativa valutazione caso per caso considerando, fra gli altri aspetti, se i fondi propri a livello subconsolidato siano sufficienti ad assicurare la conformità dell'ente sulla base della sua situazione individuale. Ai fini di tale valutazione si terrà conto anche dei criteri per la concessione della deroga stabiliti all'articolo 7 del CRR (cfr. sopra), ove opportuno e previsto all'articolo 9, paragrafo 1, del CRR.

6. DEROGHE PER GLI ENTI CREDITIZI AFFILIATI PERMANENTEMENTE A UN ORGANISMO CENTRALE (articolo 10 del CRR)

La BCE concederà una deroga agli enti affiliati a un organismo centrale e all'organismo centrale medesimo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10 del CRR.

Nel valutare la concessione di una deroga agli enti affiliati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del CRR, la BCE terrà conto del fatto che siano soddisfatti i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo.

- (1) Per valutare la conformità con il requisito stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), in base al quale gli impegni assunti dall'organismo centrale e dagli enti a esso affiliati sono garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati sono pienamente garantiti dall'organismo centrale, si terrà conto di quanto segue:
  - (i) se i fondi possono essere trasferiti oppure le passività possono essere rimborsate da un membro della rete a un altro con rapidità e se il metodo di trasferimento o di rimborso è sufficientemente semplice;
  - (ii) se vi sono indicazioni basate sui dati passati riguardanti il flusso dei fondi tra membri della rete che dimostrano la capacità di effettuare rapidi trasferimenti di fondi o rimborsi di passività;
  - (iii) se le norme interne dei membri della rete o i patti parasociali o altri accordi noti non contengono disposizioni che possono ostacolare il trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
  - (iv) se la capacità congiunta di assorbimento dei rischi dell'organismo centrale e degli enti affiliati è sufficiente a coprire le perdite attese e inattese dei membri.

- (2) Per valutare la conformità con il requisito stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), in base al quale la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti a esso affiliati devono essere controllate, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti, la BCE verificherà che:
- (i) il modello COREP "Solvibilità del gruppo", che mira a fornire una visione completa su come i rischi e i fondi propri sono distribuiti all'interno del gruppo, non evidenzia alcuna discrepanza al riguardo;
  - (ii) l'organismo centrale e gli enti affiliati si conformino ai requisiti previsti dal CRR, compresi quelli di segnalazione, su base consolidata.
- (3) Per valutare la conformità con il requisito stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), in base al quale la dirigenza dell'organismo centrale deve avere il potere di impartire istruzioni alla dirigenza degli enti a esso affiliati, la BCE terrà conto di quanto segue:
- (i) se tali istruzioni garantiscono che gli enti affiliati rispettino i requisiti di legge e le norme interne al fine di salvaguardare la solidità del gruppo;
  - (ii) se le istruzioni che l'organismo centrale può impartire coprono almeno gli obiettivi elencati negli orientamenti del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Committee of European Banking Supervisors, CEBS), emanati il 18 novembre 2010.

Ai fini della valutazione della BCE con riferimento alla concessione di una deroga all'organismo centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del CRR, ci si attende che l'ente creditizio presenti i documenti menzionati in precedenza, a dimostrazione del fatto che le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del CRR sono rispettate.

In aggiunta, allo scopo di valutare l'osservanza della seconda condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, ci si attende che l'ente fornisca prova che le passività o gli impegni dell'organismo centrale sono interamente garantiti dagli enti affiliati. A titolo esemplificativo, può essere considerata una prova la copia di una garanzia firmata o il riferimento a un registro pubblico che certifichi l'esistenza di tale garanzia o una dichiarazione equivalente, di cui vi sia traccia nelle norme interne degli enti affiliati o che sia stata approvata dall'assemblea generale e riportata in allegato al bilancio.

## 7. ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO (articolo 19, paragrafo 2, del CRR)

La BCE ritiene infine che l'esclusione di imprese dall'ambito del consolidamento nel contesto dell'articolo 19, paragrafo 2, del CRR dovrebbe essere consentita soltanto nei casi ammessi dal CRR e se in linea con gli standard del Comitato di Basilea, ossia:

- (i) per quanto riguarda le entità controllate di diritto o di fatto, solo per quelle a cui si applica il CRR, o a cui si applicano requisiti prudenziali altrettanto solidi, ed esclusivamente nei casi compatibili sia con l'articolo 19, paragrafo 2, del CRR sia con il paragrafo 26 dello standard di Basilea 2<sup>17</sup>;
- (ii) per quanto riguarda gli interessi di minoranza, in tutti i casi elencati all'articolo 19, paragrafo 2, lettere da a) a c), del CRR.

8. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO:  
UTILIZZO DEGLI STANDARD IFRS A FINI PRUDENZIALI (articolo 24, paragrafo 2, del CRR)

La BCE ha deciso di non esercitare in modo generale l'opzione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del CRR, che permette alle autorità competenti di richiedere agli enti creditizi di effettuare a fini prudenziali la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali (International Accounting Standards, IAS) anche nei casi in cui la disciplina contabile nazionale applicabile richiede l'utilizzo delle norme contabili nazionali (National Generally Accepted Accounting Principles, nGAAP) (cfr. anche l'articolo 24, paragrafo 1, del CRR). Le banche possono quindi continuare a effettuare le segnalazioni all'autorità di vigilanza conformemente ai principi contabili nazionali.

Tuttavia la BCE valuterà le richieste di utilizzo degli IAS per le segnalazioni prudenziali (anche nei casi di applicabilità degli n-GAAP nell'ambito della disciplina contabile nazionale) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del CRR.

A tal fine la BCE si attende che:

- (1) la richiesta sia presentata dai rappresentanti legali di tutte le entità giuridiche all'interno di un gruppo bancario che di fatto applicheranno i principi contabili internazionali per le segnalazioni prudenziali in seguito all'approvazione della richiesta;
- (2) a fini prudenziali si applichi il medesimo quadro contabile a tutte le entità segnalanti all'interno di un gruppo bancario, in modo da assicurare coerenza tra le filiazioni stabilite nello stesso Stato membro o anche in Stati membri diversi. Nel contesto di questo esercizio, per gruppo bancario si intende un gruppo formato da tutti i soggetti vigilati significativi che rientrano nel gruppo definito nella decisione sulla significatività applicabile ai soggetti richiedenti;

---

<sup>17</sup> Il paragrafo 26 del documento *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali* del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ("Basilea 2") prevede quanto segue: "Possono verificarsi casi in cui non sia possibile o auspicabile includere nel consolidamento talune società di intermediazione mobiliare o altre entità finanziarie regolamentate. Ciò vale solo nelle eventualità in cui tali partecipazioni siano acquisite con il ricorso a indebitamento contratto in precedenza e detenute su base temporanea, o siano soggette a una diversa regolamentazione, ovvero quando il non consolidamento a fini prudenziali sia altrimenti richiesto dalla legge. In tali casi, è indispensabile che le autorità di vigilanza bancaria ottengano informazioni sufficienti dagli organi di controllo responsabili di tali entità".

- (3) venga presentata una dichiarazione del revisore esterno in cui si certifica che i dati secondo gli standard internazionali di rendicontazione finanziaria (International Financial Reporting Standards, IFRS) segnalati dall'ente in seguito all'approvazione della richiesta sono in linea con gli IFRS applicabili omologati dalla Commissione europea. Tale dichiarazione deve essere trasmessa alla BCE unitamente ai dati delle segnalazioni, che il revisore certifica con cadenza almeno annuale.

L'utilizzo degli IFRS per i requisiti di segnalazione prudenziale si applicherà in modo permanente a tutti i requisiti pertinenti in materia di segnalazioni prudenziali una volta notificata all'ente creditizio la decisione della BCE di approvare la richiesta.

La BCE può considerare, se opportuno e valutando caso per caso, l'applicazione di un periodo transitorio per la piena attuazione delle summenzionate condizioni.

## Capitolo 2

### Fondi propri

1. Il presente capitolo delinea la politica della BCE in materia di definizione e calcolo dei fondi propri.
2. La parte due del CRR nonché il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione<sup>18</sup> definiscono il quadro normativo e regolamentare vigente.
3. DEFINIZIONE DI SOCIETÀ MUTUA (articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del CRR)

La BCE considera che un ente abbia i requisiti per essere ritenuto una società mutua ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto i), del CRR purché sia definito tale dal diritto nazionale e sulla base dei criteri specifici di cui al Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione.

4. DEDUZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DI ASSICURAZIONE (articolo 49, paragrafo 1, del CRR)

Con riferimento alla possibilità di non dedurre le partecipazioni prevista all'articolo 49, paragrafo 1, del CRR, agli enti creditizi significativi è applicabile il seguente trattamento:

- (i) qualora l'autorizzazione a non dedurre le partecipazioni sia già stata rilasciata dall'autorità nazionale competente prima del 4 novembre 2014,

---

<sup>18</sup> Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

l'ente creditizio può continuare a non dedurre le relative partecipazioni sulla base di tale autorizzazione purché siano soddisfatti adeguati obblighi informativi;

- (ii) qualora l'ente creditizio intenda presentare alla BCE richiesta per il rilascio di tale autorizzazione, la BCE concederà l'autorizzazione purché siano soddisfatti i criteri previsti dal CRR e adeguati obblighi informativi.

5. DEDUZIONE DI STRUMENTI DI FONDI PROPRI EMESSI DA SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO (articolo 49, paragrafo 2, del CRR)

La BCE considera che la deduzione degli strumenti di fondi propri detenuti emessi da soggetti del settore finanziario che sono inclusi nella vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del CRR sia necessaria in casi specifici e, in particolare, in caso di separazione strutturale e programmazione della risoluzione.

6. RIDUZIONE DEI FONDI PROPRI: REQUISITO DI UN MARGINE ECCEDENTE DI CAPITALE (articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del CRR)

La BCE intende determinare il margine eccedente previsto dall'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del CRR, ai fini della riduzione dei fondi propri, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, previa valutazione di entrambi i fattori seguenti:

- (i) se, a seguito della riduzione dei fondi propri, l'ente continua a soddisfare i requisiti patrimoniali fissati nella decisione SREP applicabile;
- (ii) l'impatto della prospettata riduzione sulla relativa classe di fondi propri.

7. RIDUZIONE DEI FONDI PROPRI: SOCIETÀ MUTUE, ENTI DI RISPARMIO, SOCIETÀ COOPERATIVE (articolo 78, paragrafo 3, del CRR)

Con riferimento agli strumenti emessi da società mutue, enti di risparmio, società cooperative o enti analoghi in conformità degli articoli 27 e 29 del CRR, la BCE intende concedere la deroga di cui all'articolo 78, paragrafo 3, del CRR valutando caso per caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione. In particolare, la BCE terrà conto dei seguenti aspetti:

- (i) se l'ente ha la facoltà sia di posticipare il rimborso sia di limitare l'importo da rimborsare;
- (ii) se l'ente gode di tali facoltà per un periodo di tempo indeterminato;
- (iii) se l'ente stabilisce la portata dei limiti sulla base della sua situazione prudenziale in qualunque momento tenendo conto a) della sua situazione complessiva finanziaria, di liquidità e di solvibilità e b) dell'ammontare del

capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1), del capitale di classe 1 (Tier 1, T1) e del capitale totale (Total Capital) rispetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio, dei requisiti specifici in materia di fondi propri e del requisito combinato di riserva di capitale, come applicabili all'ente.

La BCE può ulteriormente limitare il rimborso oltre quanto previsto dalle disposizioni legislative o contrattuali.

8. DEROGA TEMPORANEA ALLA DEDUZIONE DI STRUMENTI DI CAPITALE DAI FONDI PROPRI NELL'AMBITO DI UN'OPERAZIONE DI ASSISTENZA FINANZIARIA (articolo 79, paragrafo 1, del CRR)

La BCE ritiene che si possa derogare temporaneamente alla deduzione di strumenti di capitale di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del CRR al fine di agevolare un'operazione di assistenza finanziaria, in base alle condizioni stabilite all'articolo 79, paragrafo 1, del CRR e all'articolo 33 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione.

9. DEROGA PER GLI STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E GLI STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA SOCIETÀ VEICOLO (articolo 83, paragrafo 1, del CRR)

La BCE intende concedere la deroga di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del CRR al fine di includere gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo (special purpose entity, SPE) nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 di un ente creditizio, in base alle condizioni stabilite nel citato articolo e nell'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione. La BCE intende accordare tale deroga nei casi in cui le altre attività detenute dall'SPE siano minime e non significative.

10. INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 A LIVELLO CONSOLIDATO (articolo 84 del CRR)

La BCE riterrebbe opportuno applicare l'articolo 84, paragrafo 1, del CRR a una società di partecipazione finanziaria impresa madre di un ente creditizio, al fine di assicurare che sia inclusa nel patrimonio di vigilanza solo la parte dei fondi propri consolidati che è prontamente disponibile per la copertura delle perdite a livello dell'impresa madre.

## Capitolo 3

### Requisiti di capitale

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE in materia di requisiti patrimoniali.

2. La parte tre del CRR e gli orientamenti dell'ABE applicabili definiscono il quadro normativo e regolamentare vigente.
3. CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO - ESPOSIZIONI INFRAGRUPPO (articolo 113, paragrafo 6, del CRR)

La BCE è del parere che una richiesta di non applicare i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del CRR, possa essere approvata, valutando caso per caso, per gli enti creditizi che presentano una richiesta specifica. Come chiaramente stabilito nell'articolo 113, paragrafo 6, lettera a), la controparte dell'ente creditizio deve essere un altro ente creditizio o un'impresa di investimento, un ente finanziario o un'impresa strumentale cui si applicano requisiti prudenziali adeguati. Inoltre, la controparte deve essere stabilita nello stesso Stato membro dell'ente creditizio (articolo 113, paragrafo 6, lettera d)).

Ai fini di tale valutazione, la BCE terrà conto dei fattori indicati qui di seguito.

- (1) Per valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettera b), del CRR, in base al quale la controparte deve essere inclusa integralmente nello stesso consolidamento dell'ente, la BCE considererà se le entità del gruppo oggetto di valutazione sono incluse integralmente nello stesso consolidamento in uno Stato membro partecipante utilizzando i metodi di consolidamento prudenziale stabiliti nell'articolo 18 del CRR.
- (2) Per valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettera c), del CRR in base al quale la controparte deve essere soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente, la BCE considererà se:
  - (i) l'alta dirigenza delle entità che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR è responsabile della gestione del rischio e la misurazione del rischio è oggetto di esame periodico;
  - (ii) all'interno dell'organizzazione sono stabiliti meccanismi di comunicazione periodica e trasparente tali per cui l'organo di amministrazione, l'alta dirigenza, le linee di business, la funzione di gestione del rischio e le altre funzioni di controllo sono tutti in grado di condividere informazioni relative alla misurazione, all'analisi e al monitoraggio del rischio;
  - (iii) le procedure e i sistemi di informazione interni sono coerenti e attendibili in tutto il gruppo consolidato e permettono quindi di individuare, misurare e monitorare tutte le fonti di rischi pertinenti su base consolidata e anche, nella misura del necessario, separatamente per entità, linea di business e portafoglio;
  - (iv) le informazioni fondamentali in materia di rischio sono segnalate regolarmente alla funzione centrale di gestione dei rischi dell'impresa madre per consentire di valutare, misurare e controllare adeguatamente il rischio in modo accentrato in tutte le entità del gruppo interessate.

- (3) Per valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettera e), del CRR, ossia che non sussistono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività dalla controparte all'ente<sup>19</sup>, la BCE considererà se:
- (i) la struttura proprietaria e giuridica del gruppo non impedisce la trasferibilità dei fondi propri o il rimborso di passività;
  - (ii) il processo formale di assunzione delle decisioni sul trasferimento dei fondi propri tra l'ente e la controparte assicura trasferimenti rapidi;
  - (iii) le norme interne dell'ente e della controparte, i patti parasociali o altri accordi noti non contengono disposizioni che possano ostacolare il trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività dalla controparte all'ente;
  - (iv) in precedenza non vi sono state serie difficoltà di gestione o problemi di governo societario che possono avere un impatto negativo sul rapido trasferimento dei fondi propri o sul rimborso di passività;
  - (v) nessuna parte terza<sup>20</sup> possa esercitare il controllo o abbia la possibilità di impedire il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
  - (vi) il modello COREP "Solvibilità del gruppo" (allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione), che mira a fornire una visione completa su come i rischi e i fondi propri sono distribuiti all'interno del gruppo, non mostra alcuna discrepanza al riguardo.

- **Documentazione connessa alle decisioni di approvazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 6**

Ai fini delle valutazioni nell'ambito dell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR, ci si attende che l'ente creditizio richiedente presenti i seguenti documenti, salvo che questi non siano già stati trasmessi alla BCE in ottemperanza ad altri regolamenti, altre decisioni o altri obblighi:

- (i) un organigramma aggiornato delle entità del gruppo consolidato incluse integralmente nell'ambito di consolidamento nello stesso Stato membro, la qualifica prudenziale delle singole entità (ente creditizio, impresa di investimento, ente finanziario, impresa strumentale) e l'identificazione delle entità che intendono applicare l'articolo 113, paragrafo 6, del CRR;
- (ii) una descrizione delle politiche di gestione e dei sistemi di controllo dei rischi, oltre che delle modalità con cui sono definiti e applicati a livello centrale;

---

<sup>19</sup> Oltre i limiti derivanti dalla normativa societaria nazionale.

<sup>20</sup> Per parte terza si intende una qualsiasi parte che non sia l'impresa madre, una filiazione, un membro dei rispettivi organi decisionali o un azionista.



- (iii) l'eventuale base contrattuale del quadro di riferimento di gruppo per la gestione del rischio assieme a documentazione aggiuntiva quale ad esempio le politiche aziendali di gruppo in materia di rischio di credito, rischio di mercato, rischio di liquidità e rischio operativo;
- (iv) una descrizione delle possibilità per l'ente/impresa madre di imporre la gestione del rischio a livello di intero gruppo;
- (v) una descrizione del meccanismo che assicura il rapido trasferimento dei fondi propri e il rimborso di passività in caso di dissesto finanziario da parte di un'entità del gruppo;
- (vi) una lettera sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa madre ai sensi delle norme applicabili, con l'approvazione dell'organo di amministrazione, in cui si dichiara che l'ente creditizio vigilato significativo rispetta a livello di gruppo tutte le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 6, del CRR;
- (vii) un parere legale, emesso da una terza parte esterna indipendente o dall'ufficio legale interno, approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre, nel quale si attesta che al di là dei limiti fissati nella normativa societaria non vi sono ostacoli al trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività in base agli atti legislativi o regolamentari applicabili (compresa la normativa tributaria) oppure ad accordi giuridicamente vincolanti;
- (viii) una dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti legali e approvata dagli organi di amministrazione dell'impresa madre e delle entità del gruppo che intendono applicare l'articolo 113, paragrafo 6, del CRR nella quale si attesta l'assenza di impedimenti di fatto che ostacolano il trasferimento di fondi o il rimborso di passività.

#### 4. ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI GARANTITE (articolo 129 del CRR)

Ai fini dell'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del CRR la BCE intende ammettere le attività poste a garanzia delle obbligazioni garantite sotto forma di esposizioni verso banche fino a un massimo del 10% del valore nominale delle esposizioni classificate nella classe di merito di credito 2, anziché nella classe 1, purché nel caso specifico sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 129, paragrafo 1, terzo comma, del CRR.

#### 5. DURATA DELLE ESPOSIZIONI (articolo 162 del CRR)

Qualora gli enti non abbiano ricevuto l'autorizzazione a utilizzare la propria perdita in caso di default (loss given default, LGD) e i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, la BCE ritiene opportuno richiedere che venga assegnato il valore della durata (M) definito

all'articolo 162, paragrafo 1, primo comma, del CRR e che non sia ammesso l'uso della durata di cui al paragrafo 2 del citato articolo.

6. RACCOLTA DEI DATI (articolo 179 del CRR)

Ai fini dell'ultima frase del secondo comma dell'articolo 179, paragrafo 1, del CRR la BCE intende consentire agli enti creditizi una certa flessibilità nell'applicazione dei requisiti previsti per i dati raccolti prima del 1° gennaio 2007, purché gli enti abbiano effettuato gli aggiustamenti necessari a realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di default di cui all'articolo 178 del CRR o con quella di perdita di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del CRR.

7. STIME INTERNE DELLE RETTIFICHE PER VOLATILITÀ (articolo 225, paragrafo 2, lettera e), del CRR)

Ai fini dell'articolo 225, paragrafo 2, lettera e), del CRR la BCE ritiene solo opportuno mantenere i requisiti previsti affinché gli enti creditizi possano avvalersi di un periodo di osservazione più breve per il calcolo delle rettifiche di volatilità nei casi in cui tali requisiti siano già presenti nel diritto nazionale prima della pubblicazione finale di questa guida.

8. TRASFERIMENTO SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO (articolo 243, paragrafo 2, e articolo 244, paragrafo 2, del CRR)

La BCE può ritenere necessario discostarsi dall'ipotesi generale secondo cui il trasferimento di un rischio di credito significativo avverrebbe nei due casi definiti all'articolo 243, paragrafo 2, e dall'articolo 244, paragrafo 2, del CRR, che riguardano rispettivamente la cartolarizzazione tradizionale e quella sintetica, valutando caso per caso e seguendo gli orientamenti dell'ABE sul trasferimento di rischio significativo emanati il 7 luglio 2014.

9. ATTUAZIONE DEL METODO DEI MODELLI INTERNI (articolo 283, paragrafo 3, del CRR)

La BCE intende autorizzare gli enti ad applicare per un periodo limitato di tempo il metodo dei modelli interni (internal model method, IMM) in modo sequenziale alle diverse tipologie di operazioni ai sensi dell'articolo 283, paragrafo 3, del CRR, sulla base di una valutazione caso per caso.

Ai fini di tale valutazione la BCE si propone di considerare se:

- (i) al momento dell'autorizzazione la copertura iniziale riguarda i derivati sui tassi di interesse e i derivati in valuta estera "plain vanilla" e copre il 50% sia delle attività ponderate per il rischio (risk weighted assets, RWA) (calcolato con esposizioni sulla base del metodo non IMM prescelto, in conformità dell'articolo 271, paragrafo 1, del CRR) sia del numero di negoziazioni (intese come operazioni, non come singole posizioni (leg));

- (ii) è stata raggiunta nell'arco di tre anni una copertura superiore al 65% delle RWA (sulla base di metodi IMM o non IMM, a seconda dell'operazione di negoziazione) e al 70% del numero di negoziazioni (intese come operazioni legali, non come singole posizioni (leg)) in relazione al rischio totale di credito di controparte (counterparty credit risk, CCR);
- (iii) qualora una quota superiore al 35% delle RWA o al 30% del numero di negoziazioni resti esclusa dall'IMM dopo il periodo di tre anni, ci si attenderebbe che l'ente creditizio dimostri che, a causa della mancanza di dati per la calibrazione, non è possibile applicare i modelli alle tipologie di operazioni che restano escluse, oppure che l'utilizzo di esposizioni assoggettate al metodo standardizzato (standardised approach, STA) è sufficientemente prudente.

10. CALCOLO DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE PER IL RISCHIO DI CONTROPARTE (articolo 284, paragrafi 4 e 9, del CRR)

La BCE intende valutare la necessità di richiedere un fattore alfa ( $\alpha$ ) superiore a 1,4 ai fini del calcolo del valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 284, paragrafo 4, del CRR, valutando caso per caso in base alle carenze del modello oppure al rischio di modello. Inoltre si ritiene che, a fini prudenziali,  $\alpha$  debba essere in linea di principio il valore stabilito nel citato paragrafo.

11. TRATTAMENTO DELLE ESPOSIZIONI VERSO CONTROPARTI CENTRALI (articolo 310 e articolo 311, paragrafo 3, del CRR)

La BCE intende autorizzare gli enti creditizi ad applicare il trattamento di cui all'articolo 310 del CRR alle proprie esposizioni da negoziazione e ai propri contributi al fondo di garanzia di una controparte centrale (central counterparty, CCP) nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 311, paragrafo 2, del CRR. La BCE potrà rivedere tale politica dopo l'entrata in vigore degli standard definitivi del Comitato di Basilea il 1° gennaio 2017.

La BCE considera inoltre opportuno che non sia superiore a tre mesi il periodo di tempo concesso agli enti per modificare il trattamento delle esposizioni verso una CCP in conformità dell'articolo 311, paragrafo 3, del CRR, qualora si renda noto che tale CCP non soddisfa più le condizioni per l'autorizzazione e il riconoscimento.

12. CALCOLO DELLA MISURA DEL VALORE A RISCHIO (articolo 366, paragrafo 4, del CRR)

La BCE ritiene che il calcolo dell'addendo ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di cui agli articoli 364 e 365 del CRR debba basarsi sulle variazioni reali e ipotetiche del valore del portafoglio, conformemente alle specificazioni di cui all'articolo 366, paragrafo 3, del CRR.

## Capitolo 4

### Sistemi di tutela istituzionale

1. Questo capitolo presenta la politica della BCE in merito alle opzioni e alle discrezionalità di rilievo per gli enti creditizi che aderiscono a un sistema di tutela istituzionale (institutional protection scheme, IPS).
2. Le parti una, due e tre del CRR nonché il Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione definiscono il quadro normativo e regolamentare vigente.
3. **DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEI REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ**  
(articolo 8, paragrafo 4, del CRR)

La BCE intende concedere le deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del CRR a enti membri dello stesso IPS, fatte salve tutte le condizioni enunciate all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR. I requisiti di segnalazione a livello delle singole entità del sottogruppo restano validi.

Ai fini di questa valutazione si terrà conto delle relative specificazioni e/o documenti menzionati in precedenza ai punti da 1 a 4 afferenti le deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità a livello nazionale di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del CRR (cfr. il capitolo 1).

Per quanto concerne la documentazione richiesta, l'ente creditizio deve altresì presentare:

- (i) prova del conferimento di una valida procura e una copia della firma del rappresentante designato;
  - (ii) il contratto che sancisce i diritti di controllo irrevocabili dell'entità su base subconsolidata nei confronti delle entità cui si applica la deroga nell'ambito del quadro di riferimento per il rischio di liquidità.
4. **DEDUZIONE DI PARTECIPAZIONI IN PRESENZA DI IPS** (articolo 49, paragrafo 3, del CRR)  

Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale o subconsolidata, la BCE intende autorizzare gli enti, valutando caso per caso, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di altri enti appartenenti allo stesso IPS, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 3, del CRR. Ai fini di tale valutazione la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro giuridico, sono stati soddisfatti.

  - (1) L'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del CRR prevede che si dimostri l'equivalenza del calcolo aggregato esteso degli IPS con il disposto della Direttiva 86/635/CEE, che disciplina i conti consolidati dei gruppi di enti creditizi. Il calcolo deve essere verificato da un revisore esterno e il computo multiplo

degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri, così come ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS, deve essere eliminato dal calcolo.

- (i) Il revisore esterno responsabile della verifica del calcolo aggregato esteso deve attestare su base annuale che:
  - (a) il metodo di aggregazione assicura che tutte le esposizioni infragruppo siano eliminate;
  - (b) il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS sono stati eliminati;
  - (c) nessun'altra operazione tra i membri dell'IPS ha comportato la costituzione indebita di fondi propri a livello consolidato.
- (2) L'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), ultima frase, del CRR prevede che il bilancio consolidato o il calcolo aggregato esteso dell'IPS debba essere notificato alle autorità competenti con frequenza non inferiore a quella fissata all'articolo 99 del CRR. Devono essere rispettati i seguenti standard di segnalazione.
  - (i) Le informazioni sul bilancio consolidato o sul calcolo aggregato esteso devono essere fornite almeno su base semestrale.
  - (ii) Le informazioni sul bilancio consolidato o sul calcolo aggregato esteso devono essere conformi al Regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) nei seguenti termini:
    - (a) gli IPS che redigono il bilancio consolidato secondo gli standard internazionali di rendicontazione finanziaria (International Financial Reporting Standards, IFRS) devono utilizzare tutti gli schemi per le segnalazioni contabili FINREP (Financial Reporting);
    - (b) tutti gli altri IPS devono effettuare le segnalazioni utilizzando i punti di dati FINREP a fini di vigilanza (allegato IV del Regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13)). Gli IPS sono tenuti a segnalare solo i punti di dati FINREP che devono essere riportati da tutti gli enti membri dell'IPS su base individuale.
  - (iii) Per gli IPS i cui membri sono stati autorizzati in conformità dell'articolo 49, paragrafo 3, del CRR antecedentemente alla finalizzazione di questa guida, la prima data di riferimento per le segnalazioni in conformità dei requisiti definiti in questo paragrafo è il 30 giugno 2017. Fino a quel momento gli IPS dovranno continuare a effettuare le segnalazioni FINREP in base agli attuali requisiti definiti dalle autorità competenti.
- (3) L'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto v), del CRR prevede che gli enti inclusi in un IPS debbano rispettare, su base consolidata o su base aggregata estesa, i requisiti di cui all'articolo 92 del CRR e segnalare il rispetto di tali

requisiti conformemente all'articolo 99 del CRR. Nel valutare la conformità a tale criterio la BCE considererà i seguenti fattori:

- (i) tutte le esposizioni e le partecipazioni infragruppo tra membri di un IPS devono essere eliminate nel consolidamento / nell'aggregazione;
  - (ii) i dati forniti dagli enti membri di un IPS devono essere calcolati secondo gli stessi standard contabili; in alternativa, devono essere effettuati adeguati calcoli per la trasformazione;
  - (iii) l'entità responsabile della preparazione delle segnalazioni consolidate sui fondi propri deve farsi carico dell'adeguata garanzia di qualità dei dati forniti dagli enti membri dell'IPS e riesaminare a intervalli regolari i propri sistemi informatici utilizzati per predisporre le segnalazioni consolidate;
  - (iv) la frequenza minima delle segnalazioni deve essere su base trimestrale;
  - (v) per le segnalazioni devono essere utilizzati i modelli COREP indicati nell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Le segnalazioni sui fondi propri e sui requisiti in materia di fondi propri su base aggregata estesa devono fondarsi sulle singole segnalazioni sui fondi propri e sui requisiti in materia di fondi propri degli enti membri dell'IPS;
  - (vi) per gli IPS i cui membri sono stati autorizzati in conformità dell'articolo 49, paragrafo 3, del CRR prima della finalizzazione di questa guida e che non sono ancora tenuti a fornire i modelli COREP con la frequenza prevista, la prima data di riferimento per le segnalazioni in conformità dei requisiti definiti in questo paragrafo è il 30 giugno 2017.
- (4) Nel determinare ai fini dell'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto v), seconda frase, del CRR se nell'ambito di un IPS è prevista la deduzione degli interessi detenuti da membri di cooperative o da soggetti giuridici che non sono membri dell'IPS, la BCE non richiederà tale deduzione a condizione che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS e l'azionista di minoranza, qualora si tratti di un ente, siano eliminati. La BCE considererà:
- (i) in quale misura gli interessi di minoranza detenuti da enti che non sono membri dell'IPS sono inclusi nel calcolo dei fondi propri su base consolidata/aggregata;
  - (ii) se gli interessi di minoranza sono inclusi implicitamente nel totale dei fondi propri degli enti che detengono gli interessi di minoranza;
  - (iii) se per il calcolo dei fondi propri su base consolidata/aggregata estesa l'IPS applica gli articoli 84, 85 e 86 del CRR con riferimento agli interessi di minoranza detenuti dagli enti che non sono membri dell'IPS.

5. RICONOSCIMENTO DEGLI IPS A FINI PRUDENZIALI (articolo 113, paragrafo 7, del CRR)

Questo paragrafo enuncia i criteri specifici che la BCE adotterà nella valutazione delle singole richieste di autorizzazione prudenziale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR da parte di enti creditizi vigilati facenti parte di un IPS.

Fatte salve le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR, la BCE rilascerà agli enti, valutando caso per caso, un'autorizzazione a non applicare i requisiti previsti all'articolo 113, paragrafo 1, del CRR alle esposizioni nei confronti di controparti con cui l'ente ha stipulato un IPS, nonché ad attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a tali esposizioni.

Prima di svolgere una valutazione di vigilanza dettagliata in base all'articolo 113, paragrafo 7, lettere da a) a i), del CRR, la BCE esaminerà se l'IPS sia in grado di offrire sostegno sufficiente qualora un ente partecipante si trovi a fronteggiare gravi problemi finanziari in termini di liquidità e/o solvibilità. L'articolo 113, paragrafo 7, del CRR non individua uno specifico momento nel quale si debba concedere un sostegno che garantisca la liquidità e la solvibilità al fine di evitare l'insolvenza. Mediante il ricorso a interventi proattivi e tempestivi l'IPS dovrebbe assicurare che gli enti partecipanti rispettino i requisiti regolamentari in materia di fondi propri e liquidità. Qualora tali misure preventive non siano sufficienti allo scopo, l'IPS deve decidere un sostegno materiale o finanziario. L'intervento dell'IPS si ritiene attivato, al più tardi, allorché non si possa ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa, incluse quelle previste nel piano di risanamento, permetterebbe di evitare il dissesto dell'ente. L'IPS dovrebbe contemplare, nell'ambito dei propri accordi contrattuali o previsti dalla legge, un'ampia gamma di misure, processi e meccanismi che definiscano il quadro entro cui esso opera. Tale quadro dovrebbe prevedere una serie di azioni disponibili che vadano da misure meno invasive, quali un monitoraggio più stretto degli enti partecipanti sulla base di indicatori pertinenti e obblighi di segnalazione aggiuntivi, a interventi più sostanziali proporzionati alla rischiosità degli enti destinatari e alla gravità dei loro problemi finanziari, incluso un sostegno diretto sotto forma di capitale e liquidità.

Allo scopo di valutare il rilascio dell'autorizzazione, la BCE terrà conto dei fattori di seguito riportati.

- (1) Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 113, paragrafo 6, lettere a) e d), del CRR, la BCE verificherà se:
  - (i) la controparte sia un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;
  - (ii) i membri dell'IPS richiedenti l'autorizzazione siano stabiliti nello stesso Stato membro.
- (2) Ai fini della valutazione della conformità alla condizione stabilita all'articolo 113, paragrafo 7, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 113, paragrafo 6, lettera e), del CRR, ovvero che non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di

fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente, la BCE verificherà se:

- (i) la struttura proprietaria e giuridica dei membri dell'IPS non impedisca la trasferibilità dei fondi propri o il rimborso di passività;
  - (ii) il processo formale di assunzione delle decisioni sul trasferimento dei fondi propri tra membri dell'IPS assicuri trasferimenti rapidi;
  - (iii) le norme interne dei membri dell'IPS, qualsiasi patto parasociale o altri accordi noti non contengano disposizioni suscettibili di ostacolare la controparte nel trasferimento dei fondi propri o nel rimborso di passività;
  - (iv) in precedenza non vi siano state serie difficoltà di gestione o problemi di governo societario relativi ai membri dell'IPS che possono avere un impatto negativo sul rapido trasferimento dei fondi propri o sul rimborso di passività;
  - (v) nessuna parte terza<sup>21</sup> possa esercitare il controllo o abbia la possibilità di impedire il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
  - (vi) si terrà conto di qualsiasi indicazione basata su dati passati riguardante i flussi di fondi tra membri di un IPS che dimostri la capacità di trasferire rapidamente i fondi o rimborsare le passività;
  - (vii) si ritengono fondamentali il ruolo di intermediazione nella gestione delle crisi spettante all'IPS e la sua responsabilità di fornire fondi a sostegno degli enti partecipanti in situazione di difficoltà.
- (3) Nella valutazione della conformità alla condizione stabilita all'articolo 113, paragrafo 7, lettera b), del CRR, ovvero che siano presenti disposizioni a garanzia che l'IPS sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo impegno, a partire da fondi prontamente disponibili, la BCE verificherà se:
- (i) gli accordi dell'IPS prevedano un'ampia gamma di misure, processi e meccanismi a definizione del quadro entro cui opera l'IPS; tale quadro dovrebbe contemplare una serie di possibili azioni, che vadano da misure meno invasive a misure più sostanziali, proporzionate alla rischiosità dell'ente destinatario e alla gravità dei suoi problemi finanziari, incluso un sostegno diretto sotto forma di capitale e liquidità; il sostegno dell'IPS può essere subordinato a determinate condizioni, quali ad esempio l'attuazione di talune misure di risanamento e ristrutturazione da parte dell'ente in oggetto;

---

<sup>21</sup> Per parte terza si intende una qualsiasi parte che non sia l'impresa madre, una filiazione, un membro degli organi decisionali o un azionista di un ente partecipante a IPS.



- (ii) la struttura di governance dell'IPS e il processo decisionale relativo alle misure di sostegno permettano che questo sia fornito tempestivamente;
- (iii) vi sia il chiaro impegno da parte dell'IPS a concedere sostegno allorché un proprio partecipante, malgrado il monitoraggio dei rischi e le misure di intervento precoce intrapresi in precedenza, sia insolvente o illiquido, o suscettibile di diventarlo; l'IPS dovrebbe inoltre assicurare che gli enti partecipanti rispettino i requisiti regolamentari in materia di fondi propri e di liquidità;
- (iv) l'IPS conduca prove di stress a intervalli regolari per quantificare le potenziali misure di sostegno sotto forma di capitale e di liquidità;
- (v) la capacità di assorbimento dei rischi dell'IPS (basata sui fondi versati, sui potenziali contributi ex post e su impegni comparabili) sia sufficiente a coprire le potenziali misure di sostegno adottate nei confronti dei propri membri;
- (vi) sia stato istituito un fondo ex ante al fine di assicurare che l'IPS detenga risorse prontamente disponibili per intraprendere le misure di sostegno e che:
  - (a) i contributi al fondo ex ante seguano uno schema chiaramente definito;
  - (b) i fondi siano investiti soltanto in attività liquide e sicure, liquidabili in ogni momento, il cui valore non dipenda dalla posizione patrimoniale e di liquidità dei membri dell'IPS e delle loro filiazioni;
  - (c) per la determinazione dell'importo posto come obiettivo minimo per il fondo ex ante si tenga conto dei risultati della prova di stress dell'IPS;
  - (d) un importo minimo/soglia (floor) adeguato sia fissato per il fondo ex ante al fine di assicurarne la pronta disponibilità.

Gli IPS possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva in materia<sup>22</sup> e, alle condizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti nazionali, possono essere autorizzati a utilizzare i mezzi finanziari disponibili per intraprendere misure alternative intese a evitare il dissesto di un ente creditizio. In tal caso, la BCE terrà conto dei mezzi finanziari disponibili nel valutare i fondi stanziabili come sostegno, senza perdere di vista le diverse finalità degli IPS (che mirano a tutelare i propri membri) e dei sistemi di garanzia dei depositi (la cui funzione principale è mettere al riparo i titolari di depositi dalle conseguenze dell'insolvenza di un ente creditizio).

<sup>22</sup> Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173, del 12.06.2014, pag. 149).

- (4) L'articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del CRR prevede che l'IPS debba avere a propria disposizione strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, fornendo un panorama completo delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e dell'IPS nel suo complesso, unitamente alle corrispondenti possibilità di intervento, e che tali strumenti debbano monitorare adeguatamente le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, del CRR. Nella valutazione della conformità a tale condizione, la BCE considererà se:
- (i) gli enti membri dell'IPS siano obbligati a fornire all'organismo principale di gestione dell'IPS dati aggiornati sulla propria situazione di rischio a intervalli regolari, incluse informazioni sui fondi propri detenuti e sui requisiti patrimoniali;
  - (ii) siano posti in essere gli adeguati flussi di dati e sistemi informatici corrispondenti;
  - (iii) l'organismo principale responsabile della gestione dell'IPS definisca standard e metodologie convenuti uniformemente per il sistema di gestione dei rischi applicabili a tutti i membri dell'IPS;
  - (iv) ai fini del monitoraggio e della classificazione del rischio da parte dell'IPS vi sia una definizione comune dei rischi, le stesse categorie di rischio siano monitorate per tutti gli enti e si utilizzi il medesimo livello di confidenza e orizzonte temporale per la quantificazione dei rischi;
  - (v) gli strumenti dell'IPS per il monitoraggio e la classificazione dei rischi ripartiscano i membri dell'IPS secondo la loro situazione di rischio; in altre parole, l'IPS dovrebbe definire diverse categorie a cui assegnare i propri membri per consentire un intervento precoce;
  - (vi) l'IPS abbia la possibilità di influenzare la situazione di rischio degli enti partecipanti mediante istruzioni, raccomandazioni ecc. a loro dirette, ad esempio per limitare determinate attività o richiedere la riduzione di alcuni rischi.
- (5) Nella valutazione della conformità alla condizione stabilita all'articolo 113, paragrafo 7, lettera d), del CRR, ovvero che l'IPS conduca la propria analisi dei rischi, comunicata ai singoli membri, la BCE considererà se:
- (i) l'IPS valuti a intervalli regolari i rischi e le vulnerabilità del settore di appartenenza dei propri enti membri;
  - (ii) i risultati delle verifiche sui rischi condotte dal principale organismo responsabile della gestione dell'IPS siano sintetizzati in una relazione o in un altro documento e distribuiti agli organi decisionali competenti dell'IPS e/o ai membri dell'IPS in tempi brevi dopo il loro completamento;
  - (iii) i singoli membri siano informati dall'IPS della rispettiva classificazione in base al rischio come previsto all'articolo 113, paragrafo 7, lettera c).

- (6) L'articolo 113, paragrafo 7, lettera e), del CRR stabilisce che l'IPS deve redigere e pubblicare annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi, concernente l'IPS nel suo complesso oppure una relazione che includa lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente l'IPS nel suo complesso. Nella valutazione della conformità a tale condizione, la BCE appurerà se:
- (i) la relazione consolidata o aggregata sia sottoposta a revisione esterna indipendente in base al sistema contabile o, se del caso, al metodo di aggregazione pertinenti;
  - (ii) al revisore esterno si richieda di formulare un parere;
  - (iii) tutti i membri dell'IPS, le loro filiazioni, qualsiasi struttura intermediaia quali le società di partecipazione e il soggetto specifico posto alla guida dell'IPS stesso (se si tratta di un soggetto giuridico) siano inclusi nel perimetro di consolidamento/aggregazione;
  - (iv) qualora l'IPS rediga una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato e il conto economico aggregato, il metodo di aggregazione possa assicurare che tutte le esposizioni infragruppo siano eliminate;
- (7) Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera f), del CRR la BCE verificherà se:
- (i) il contratto o il testo giuridico degli accordi previsti dalla legge includa una disposizione in base alla quale i membri dell'IPS sono tenuti a fornire un preavviso di almeno 24 mesi qualora intendano porre fine all'IPS.
- (8) L'articolo 113, paragrafo 7, lettera g), del CRR prevede che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri, nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS debbano essere eliminati. Ai fini della valutazione della conformità a tale requisito, la BCE appurerà se:
- (i) il revisore esterno incaricato di verificare il rendiconto finanziario consolidato o aggregato possa confermare che il computo multiplo, nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS sono stati eliminati;
  - (ii) qualsiasi operazione tra i membri dell'IPS abbia comportato la costituzione indebita di fondi propri a livello individuale, subconsolidato o consolidato.
- (9) La valutazione della BCE della conformità alla condizione di cui all'articolo 113, paragrafo 7, lettera h), del CRR, ovvero che l'IPS debba basarsi su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo di attività prevalentemente omogeneo, si fonderà sui seguenti aspetti:
- (i) l'IPS dovrebbe avere un numero di membri (tra gli enti che sono potenzialmente idonei a parteciparvi) sufficiente a coprire qualsiasi misura di sostegno che si trovasse a dover attuare;

- (ii) i criteri di cui tenere conto nella valutazione del profilo di attività sono il modello imprenditoriale, la strategia industriale, le dimensioni, la clientela, l'orientamento regionale, i prodotti, la struttura della provvista, le categorie di rischio sostanziale, gli accordi di cooperazione nella distribuzione e gli accordi di prestazione di servizi con altri membri dell'IPS ecc.
- (iii) i diversi profili di attività degli enti membri dell'IPS dovrebbero consentire il monitoraggio e la classificazione delle relative situazioni di rischio, attraverso l'uso degli strumenti convenuti uniformemente che l'IPS ha posto in essere (articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del CRR);
- (iv) i diversi settori di un IPS spesso si basano sulla collaborazione, ossia sul fatto che gli enti con un ruolo centrale e gli enti specializzati della rete offrono prodotti e servizi agli altri membri dell'IPS; nella valutazione dell'omogeneità dei profili di attività, la BCE terrà conto di quanto gli ambiti di impresa dei membri dell'IPS siano connessi alla rete dell'IPS (prodotti e servizi forniti alle banche locali, servizi alla clientela in comune, attività svolte nel mercato dei capitali ecc.).

#### 6. ALTRE ESENZIONI E RELATIVE DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI CREDITIZI CHE ADERISCONO A UN IPS

Come conseguenza diretta del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR gli enti possono applicare in via permanente il "metodo standardizzato" a tali esposizioni conformemente all'articolo 150, paragrafo 1, lettera f), del CRR. In aggiunta, le esposizioni in questione sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del CRR sui limiti delle grandi esposizioni.

L'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR è uno dei presupposti per la concessione di ulteriori autorizzazioni ai membri dell'IPS, segnatamente:

1) l'applicazione di una percentuale di deflusso più bassa e di afflusso più elevata ai fini del calcolo del requisito di LCR (articolo 422, paragrafo 8, e articolo 425, paragrafo 4, del CRR in combinato disposto con gli articoli 29 e 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione); 2) l'esenzione dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. La politica della BCE in relazione a tali opzioni e discrezionalità è illustrata nel capitolo 6 di questa guida.

## Capitolo 5

### Grandi esposizioni

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE riguardo al trattamento delle grandi esposizioni.
2. La parte quattro del CRR stabilisce il quadro normativo di riferimento applicabile.

3. CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI GRANDI ESPOSIZIONI (articoli 395 e 396 del CRR)

Laddove, in casi eccezionali, le esposizioni degli enti creditizi superino il limite di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del CRR, la BCE intende concedere un periodo di tempo limitato entro cui l'ente debba conformarsi al limite, ai sensi dell'articolo 396, paragrafo 1, del CRR.

Ai fini di tale valutazione la BCE esaminerebbe in particolare se una rettifica immediata sia fattibile o meno. Qualora tale rettifica immediata non fosse fattibile, la BCE riterrà opportuno fissare una scadenza entro la quale verrebbe richiesta una rapida rettifica. In aggiunta, ci si attenderebbe che l'ente creditizio dimostrasse che il superamento del limite non è conseguenza della politica di regola adottata nell'ordinaria assunzione del rischio di credito. Tuttavia, anche nei casi eccezionali di cui all'articolo 396, paragrafo 1, del CRR, la BCE non considera opportuno consentire che l'esposizione superi il 100% del capitale ammissibile dell'ente creditizio.

## Capitolo 6

### Liquidità

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE per quanto riguarda la conformità con i requisiti in materia di liquidità e gli obblighi di segnalazione sulla liquidità.

2. Il quadro normativo per i requisiti in materia di liquidità e gli obblighi di segnalazione sulla liquidità è definito dalla parte sei del CRR e dal Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, che stabiliscono il coefficiente di copertura della liquidità (LCR) applicabile nell'UE nonché le condizioni per la costituzione di una riserva di liquidità e per il calcolo degli afflussi e dei deflussi di liquidità. Tale regolamento è entrato in vigore il 1° ottobre 2015.

3. CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ (articolo 414 del CRR)

Con riferimento ai requisiti di finanziamento stabile, la BCE intende autorizzare, valutando caso per caso, frequenze di segnalazione inferiori (rispetto a quella giornaliera) e scadenze di segnalazione più lunghe (rispetto al termine di ogni giorno lavorativo) qualora l'ente non soddisfi o preveda di non soddisfare l'obbligo generale di cui all'articolo 413, paragrafo 1, del CRR in periodi di stress, in base alle condizioni previste all'articolo 414 del CRR. Tuttavia la BCE non intende autorizzare frequenze di segnalazione inferiori (rispetto a quella giornaliera) e scadenze di segnalazione più lunghe (rispetto al termine di ogni giorno lavorativo) qualora l'ente non soddisfi o preveda di non soddisfare il requisito di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del CRR o al regolamento sul requisito di LCR.

La BCE osserva che, in generale, ci si attende che gli enti creditizi rispettino gli obblighi di segnalazione riguardanti l'LCR e i requisiti di finanziamento stabile in ogni

momento. In aggiunta a tali requisiti, la BCE valuterebbe l'opportunità di imporre obblighi di segnalazione aggiuntivi nei confronti degli enti creditizi significativi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera j), del regolamento sull'MVU nel caso di una crisi di liquidità.

4. **DISALLINEAMENTI DI VALUTA** (articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE può imporre un limite ai deflussi netti di liquidità per fronteggiare i disallineamenti di valuta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Per la valutazione in tal caso, la BCE verificherà che almeno uno dei seguenti fattori sia soddisfatto:

- (i) l'ente creditizio ha segnalato posizioni in una valuta significativa (come definita all'articolo 415, paragrafo 2, lettera a), del CRR) che non è liberamente convertibile e/o cui si applicano restrizioni alla libera circolazione dei capitali, e per la quale all'ente non è consentito coprire perfettamente il rischio di cambio;
- (ii) l'ente creditizio segnala deflussi di liquidità denominati in valute significative, come definite all'articolo 415, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

5. **DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE DETENUTE** (articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE intende imporre restrizioni o requisiti agli enti creditizi, sulla base di una valutazione caso per caso, al fine di diversificare le attività liquide da essi detenute, come specificato all'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. In tale contesto, la BCE valuterà per ogni singolo caso le soglie di concentrazione per classe di attività, prestando particolare attenzione alle obbligazioni garantite qualora queste rappresentino complessivamente oltre il 60% dell'importo totale delle attività liquide al netto dei coefficienti di scarto applicabili.

Nel caso di enti per i quali le obbligazioni garantite rappresentino complessivamente oltre il 60% dell'importo totale delle attività liquide al netto dei coefficienti di scarto applicabili, un obbligo di diversificazione dovrebbe essere preso in debita considerazione nell'ambito dello SREP e possibilmente applicato con una decisione SREP, da rivedere con cadenza annuale.

6. **GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE** (articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione la BCE intende consentire agli enti creditizi di combinare le alternative previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), dello stesso regolamento, su base consolidata o a livello di sottogruppo di liquidità, qualora sia stata concessa una deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità a livello

individuale in conformità dell'articolo 8 del CRR. È inoltre possibile consentire agli enti di combinare entrambi gli approcci a livello individuale, sempre che siano in grado di spiegare perché è necessario l'approccio combinato.

7. COEFFICIENTI DI SCARTO APPLICATI ALLE OBBLIGAZIONI GARANTITE DI QUALITÀ ELEVATISSIMA (articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

Sulla base dei dati empirici disponibili, la BCE non intende imporre coefficienti di scarto superiori al 7% sulle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

8. MOLTIPLICATORE PER I DEPOSITI AL DETTAGLIO COPERTI DA UN SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI (articolo 24, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE intende autorizzare gli enti creditizi a moltiplicare per il 3% l'importo dei depositi al dettaglio coperti in un paese terzo da un sistema di garanzia dei depositi a livello consolidato, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a condizione che l'ente creditizio possa dimostrare che:

- (i) il sistema di garanzia dei depositi nel paese terzo è equivalente ai sistemi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e soddisfa le condizioni elencate all'articolo 24, paragrafo 4, lettere da a) a c), del medesimo regolamento o le condizioni definite al paragrafo 78 dello standard del Comitato di Basilea sull'LCR e sugli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità (gennaio 2013)<sup>23</sup>.

9. TASSI SUPERIORI DI DEFLUSSO (articolo 25, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

<sup>23</sup> <http://www.bis.org/publ/bcbs238.htm>

Ai sensi del paragrafo 78 dello standard, le "autorità nazionali di vigilanza possono decidere di applicare un tasso di deflusso del 3% ai depositi stabili nelle rispettive giurisdizioni, a condizione che siano soddisfatti i precedenti criteri al riguardo e quelli addizionali enunciati di seguito per i sistemi di assicurazione dei depositi:

- l'assicurazione dei depositi si basa su un sistema di prefinanziamento che prevede la riscossione periodica di contributi dalle banche assicurate;
- nell'eventualità di una richiesta ingente a valere sulle sue riserve, il sistema di assicurazione dei depositi dispone di mezzi adeguati per garantire il pronto accesso a fondi aggiuntivi, ad esempio una garanzia esplicita e giuridicamente vincolante dello Stato, oppure la facoltà permanente di indebitarsi con lo Stato;
- una volta attivata l'assicurazione sui depositi, l'accesso dei depositanti ai depositi assicurati è ripristinato in tempi brevi.

Le giurisdizioni che applicano un tasso di deflusso del 3% ai depositi stabili tutelati da un sistema di assicurazione dei depositi che risponde ai criteri sopraenunciati devono poter provare che i depositi stabili all'interno del sistema bancario hanno registrato tassi di deflusso inferiori al 3% in periodi di tensione analoghi a quelli specificati dalle condizioni dell'LCR<sup>23</sup>.

La BCE intende imporre tassi di deflusso prudenziali ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, specialmente nei casi in cui:

- (i) una prova empirica dimostri che l'effettivo tasso di deflusso osservato per alcuni depositi al dettaglio è superiore a quelli fissati dal citato regolamento della Commissione per i depositi al dettaglio più rischiosi;
- (ii) taluni enti adottino politiche di marketing aggressive che rappresentano un rischio per la propria posizione di liquidità nonché un rischio sistemico, in particolare nella misura in cui possono indurre un cambiamento nelle prassi di mercato riguardanti forme di deposito più rischiose.

10. DEFLUSSI CON AFFLUSSI CORRELATI (articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE intende consentire agli enti con afflussi correlati di calcolare i deflussi corrispondenti al netto degli afflussi correlati ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e a condizione che i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo, siano soddisfatti:

- (i) gli afflussi e i deflussi correlati non devono essere soggetti al giudizio o alla decisione discrezionale dell'ente creditizio segnalante;
- (ii) l'afflusso correlato non deve essere computato in altro modo nell'LCR dell'ente, al fine di evitare il doppio conteggio;
- (iii) l'ente deve fornire prova di questo impegno giuridico, regolamentare o contrattuale;
- (iv) nel caso in cui si applichi l'articolo 26, lettera c), punto i), gli afflussi e i deflussi correlati possono avvenire nello stesso giorno; tuttavia, dovrebbero essere debitamente considerati i ritardi nei sistemi di pagamento che potrebbero impedire il rispetto della condizione di cui all'articolo 26, lettera c), punto i);
- (v) nel caso in cui si applichi l'articolo 26, lettera c), punto ii), la garanzia dello Stato è chiaramente definita nel quadro giuridico, regolamentare o contrattuale applicabile, come pure le tempistiche degli afflussi. Le prassi di pagamento esistenti non sono considerate sufficienti a soddisfare tale condizione. Inoltre, si dovrebbe tenere debitamente conto dei ritardi nei sistemi di pagamento che riguardano gli afflussi e i deflussi correlati di cui all'articolo 26, lettera c), punto ii).

11. DEFLUSSI DI LIQUIDITÀ INFRAGRUPPO (articolo 29 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE ritiene che, in conformità dell'articolo 422 del CRR e dell'articolo 29 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, si possa applicare un



trattamento differenziato ai deflussi di liquidità infragruppo degli enti creditizi, valutando caso per caso. In particolare, tale trattamento può essere applicato solo ai deflussi da linee di credito e di liquidità di cui all'articolo 29 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, laddove non siano state concesse o siano state parzialmente concesse deroghe all'articolo 8 o all'articolo 10 del CRR. Tale politica si applica sia agli enti stabiliti nello stesso Stato membro sia agli enti stabiliti in Stati membri differenti.

Ai fini della valutazione di cui all'articolo 422, paragrafo 8, del CRR e all'articolo 29, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, con riferimento agli enti stabiliti nello stesso Stato membro, la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro giuridico applicabile, sono soddisfatti.

- (i) Al fine di valutare se vi sono motivi per prevedere un deflusso inferiore nei successivi trenta giorni anche in uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato, la BCE si attende che venga dimostrato che le clausole di cancellazione del contratto contemplano un periodo di notifica di almeno sei mesi.
- (ii) Qualora alle linee di credito o di liquidità si applichi una percentuale di deflusso inferiore, per valutare se un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dal ricevente, la BCE si attende che venga dimostrato che nel piano di finanziamento di emergenza dell'ente ricevente si tiene in adeguata considerazione il potenziale afflusso che potrebbe derivare dalla linea di credito o di liquidità.
- (iii) Ai fini dell'articolo 422, paragrafo 8, del CRR, qualora si applichi una percentuale di deflusso inferiore ai depositi, per valutare se un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dal depositante, la BCE si attende che venga dimostrato che i depositi corrispondenti non sono tenuti in considerazione nel piano di ripristino della posizione di liquidità del soggetto fornitore di liquidità, ai fini dell'articolo 422 del CRR.

Ai fini della valutazione di cui all'articolo 422, paragrafo 9, del CRR e all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, con riferimento agli enti stabiliti in Stati membri differenti la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti.

- (i) Per valutare se il soggetto fornitore di liquidità e il soggetto ricevente presentano un profilo di rischio di liquidità basso, ci si attende che gli enti creditizi dimostrino di poter rispettare il proprio LCR. L'ente che beneficia di un trattamento preferenziale dovrebbe presentare un piano di conformità alternativo per dimostrare in che modo intende raggiungere la piena applicazione del proprio requisito di LCR nel 2018, qualora il trattamento preferenziale non fosse concesso.

- (ii) Allo stesso scopo, ci si attende che gli enti creditizi dimostrino che sia il fornitore di liquidità sia il ricevente abbiano un profilo di liquidità solido. Più in particolare:
- (a) qualora l'LCR sia stato applicabile ai sensi della normativa vigente, ci si attende che gli enti creditizi dimostrino di rispettare il proprio LCR su base individuale e consolidata, se del caso, da almeno un anno e che l'ente creditizio che beneficia di un trattamento preferenziale tenga conto dell'impatto di tale trattamento e di ogni esenzione concessa in virtù dell'articolo 33 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione nel proprio calcolo dell'LCR;
  - (b) in alternativa, qualora il coefficiente di copertura della liquidità non sia stato applicabile per un intero anno e siano previsti requisiti nazionali in materia di liquidità, ci si attende che gli enti creditizi dimostrino di rispettare i propri requisiti di liquidità su base individuale e consolidata, se del caso, da almeno un anno.

In alternativa, laddove non siano disponibili segnalazioni relative all'LCR, o non siano previsti requisiti quantitativi di liquidità, una posizione di liquidità sarebbe considerata solida qualora, nell'ambito della valutazione SREP, la gestione della liquidità di entrambi gli enti sia ritenuta di qualità elevata.

In ogni caso, i dati risultanti dall'esercizio di breve termine potrebbero essere impiegati a complemento dell'analisi.

- (iii) La BCE si attende che venga dimostrato che ogni richiesta di trattamento preferenziale è supportata da una decisione ragionata e formalizzata degli organi di amministrazione rispettivamente del soggetto fornitore di liquidità e del soggetto ricevente, da cui emerge che essi comprendono appieno le implicazioni del trattamento preferenziale, qualora venga concesso, e che le clausole di cancellazione includono un periodo di notifica di almeno sei mesi.
- (iv) Per valutare se il profilo di rischio di liquidità del ricevente è tenuto in adeguata considerazione nella gestione del rischio di liquidità del fornitore, la BCE si attende che venga dimostrato che il soggetto fornitore di liquidità effettua un monitoraggio regolare della posizione di liquidità della controparte, inclusa la sua posizione di liquidità giornaliera. Ove opportuno, ciò potrebbe essere ottenuto dando accesso alla controparte ai regolari sistemi di monitoraggio, compresi i sistemi di monitoraggio giornaliero, posti in essere dal soggetto ricevente e dal soggetto fornitore di liquidità su base consolidata e individuale.

In alternativa, ci si attende che gli enti creditizi dimostrino le modalità con cui adeguate informazioni sulle posizioni di liquidità delle entità interessate sono rese regolarmente disponibili alle parti (ad esempio mediante la condivisione dei dati sul monitoraggio giornaliero della liquidità).

12. DEFLUSSI AGGIUNTIVI DI GARANZIE REALI RISULTANTI DALL'ATTIVAZIONE DI CLAUSOLE RELATIVE ALL'ABBASSAMENTO DEL MERITO DI CREDITO (articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE valuterà la rilevanza dei deflussi notificati dagli enti creditizi con riferimento ai deflussi aggiuntivi e al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali per tutti i contratti le cui condizioni comportino deflussi entro 30 giorni di calendario da un declassamento di tre livelli del merito di credito esterno dell'ente.

Ci si attende che gli enti creditizi sprovvisti di una valutazione esterna del merito di credito notifichino l'impatto sui loro deflussi di un deterioramento significativo della qualità creditizia corrispondente a un declassamento di tre livelli. I GVC valuteranno come questo impatto viene determinato caso per caso a seconda delle specificità di ciascuna disposizione contrattuale.

In generale, e in base alle informazioni al momento disponibili provenienti dalle segnalazioni regolamentari effettuate fino ad oggi, la BCE sarebbe incline a considerare rilevanti, tra gli importi dei deflussi notificati dagli enti creditizi, quelli che rappresentano almeno l'1% dei deflussi lordi di un determinato ente (ossia, compresi i deflussi aggiuntivi originati dal suddetto deterioramento della qualità creditizia).

Ci si attende che gli enti notifichino tali deflussi direttamente attraverso le segnalazioni periodiche presentate alla BCE in conformità dell'articolo 415, paragrafo 1, del CRR.

La BCE riconsidererà l'appropriatezza di detta soglia (1% dei deflussi di liquidità lordi) entro un anno dall'adozione definitiva di questa guida una volta che sarà stato attuato un quadro di segnalazione armonizzato per l'UE in linea con il Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

13. MASSIMALE DEGLI AFFLUSSI (articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE è consapevole del fatto che a determinate condizioni l'esercizio di questa specifica opzione sui requisiti in materia di liquidità, se considerata in combinazione con l'opzione di cui all'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (cfr. il paragrafo 15 di questo capitolo), potrebbe, dal punto di vista del soggetto ricevente la liquidità, produrre un effetto comparabile alla deroga di cui all'articolo 8 del CRR (qualora cioè, in caso di combinazione delle citate opzioni, il requisito di riserva della liquidità sia ridotto su livelli pari o prossimi allo zero per l'ente che gode dell'esenzione), mentre le due esenzioni sono soggette a specificazioni diverse.

Di conseguenza, nell'esercitare la combinazione di dette opzioni e nel concedere le relative deroghe, la BCE si accerterà che questo non sia motivo di incoerenza o conflitto con la politica definita al paragrafo 4 del capitolo 1 di questa guida per la concessione di una deroga ai sensi dell'articolo 8 concernente le medesime entità all'interno dello stesso perimetro.

Informazioni dettagliate sulla combinazione dell'esenzione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e della deroga ai sensi dell'articolo 34 e dell'interazione di queste con una deroga nell'ambito dell'articolo 8 del CRR sono fornite di seguito nelle specificazioni per la valutazione degli afflussi a titolo della lettera a).

In generale la BCE ritiene che al massimale per gli afflussi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione si possa derogare interamente o parzialmente a seguito di una valutazione specifica delle richieste presentate dai soggetti vigilati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Tale valutazione sarà condotta conformemente ai fattori specificati di seguito per ciascun tipo di esposizione.

- **Valutazione per la concessione dell'esenzione dal massimale degli afflussi nell'ambito dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (afflussi infragruppo)**

Afflussi provenienti da un soggetto che è un'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o legato all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 83/349/CEE<sup>24</sup>.

L'impresa madre va intesa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, comma 15, del CRR e la filiazione come definita all'articolo 4, paragrafo 1, comma 16, del CRR.

Entrambi i soggetti dovrebbero altresì essere inclusi nello stesso ambito di consolidamento come definito all'articolo 18, paragrafo 1, del CRR, a meno che non siano legati da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 83/349/CEE.

Come principio generale, la BCE non intende concedere tale esenzione agli enti non interessati dal massimale del 75% previsto per gli afflussi all'articolo 33, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. La BCE intende esentare solo gli enti i cui afflussi superano al momento il 75% dei deflussi lordi o che si attendono ragionevolmente di ricevere afflussi superiori al 75% dei deflussi lordi nel futuro prevedibile, considerando fra l'altro la volatilità potenziale dell'LCR.

- (1) Come già indicato, la BCE presterà particolare attenzione ai casi in cui tale opzione sia esercitata in combinazione con l'opzione di cui all'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, quando è stato concesso un trattamento preferenziale sulle linee di credito e di liquidità infragruppo.

L'esercizio combinato di queste due opzioni potrebbe risultare in un LCR nullo per il soggetto ricevente la liquidità. Potrebbe quindi, in determinate condizioni, avere per quest'ultimo un effetto analogo a una deroga ai sensi dell'articolo 8

---

<sup>24</sup> Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

del CRR. A questo proposito la BCE dovrebbe assicurare che l'accettazione delle richieste riguardanti una combinazione di queste due opzioni o la sola esenzione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a) non sia in conflitto con la politica approvata per le richieste di deroga nell'ambito dell'articolo 8 del CRR riguardanti le medesime entità.

Nei casi in cui le condizioni per una deroga in conformità dell'articolo 8 non possono essere soddisfatte per motivi che sfuggono al controllo dell'ente o del gruppo, oppure ove la BCE non sia convinta che possa essere di fatto concessa una deroga ai sensi dell'articolo 8, la BCE prenderà invece in considerazione la possibilità di concedere una combinazione del trattamento preferenziale ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e dell'esenzione dal massimale degli afflussi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Come già indicato, una combinazione delle opzioni di cui agli articoli 33, paragrafo 2, lettera a), e 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione può essere concessa solo se non contrasta con la politica approvata applicabile alle deroghe ai sensi dell'articolo 8 del CRR riguardanti le medesime entità.

- (2) La BCE ritiene appropriato, nei casi in cui siano presentate congiuntamente richieste ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione in relazione ai medesimi afflussi, che la valutazione riguardante gli afflussi da linee di credito e di liquidità non utilizzate sia condotta conformemente alle specificazioni di cui all'articolo 34 del medesimo regolamento, al fine di assicurare coerenza.
- (3) Anche quando l'esenzione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione non è richiesta in combinazione con un trattamento preferenziale nell'ambito dell'articolo 34 del medesimo regolamento, la BCE considererà l'impatto potenziale dell'esenzione in questione sull'LCR e sulla riserva di liquidità dell'ente e la tipologia di afflussi infragruppo che sarebbero esentati dal massimale degli afflussi. In particolare la BCE riconosce che, a determinate condizioni, la concessione di questa esenzione isolatamente potrebbe avere un impatto simile a una deroga ai sensi dell'articolo 8 del CRR per l'ente esentato dal massimale degli afflussi.

Gli afflussi in questione dovrebbero pertanto soddisfare delle caratteristiche minime che offrano alla BCE garanzie sufficienti quanto alla possibilità per l'ente creditizio richiedente di potervi ricorrere per le proprie esigenze di liquidità in periodi di stress. A questo scopo, la BCE ritiene che gli afflussi debbano presentare le caratteristiche indicate qui di seguito.

- (i) Non vi sono clausole contrattuali che richiedano il rispetto di condizioni specifiche perché gli afflussi possano diventare disponibili.

- (ii) Non esistono disposizioni che permetterebbero alla controparte infragruppo fornitrice degli afflussi di recedere dai propri obblighi contrattuali ovvero di imporre condizioni aggiuntive.
- (iii) I termini dell'accordo contrattuale che danno origine agli afflussi non possono essere modificati in misura sostanziale senza la previa approvazione della BCE. Un'estensione o un rinnovo dei contratti secondo le stesse disposizioni dei contratti precedenti non richiede di per sé un'approvazione preliminare. Nondimeno, eventuali estensioni o rinnovi dei contratti devono essere notificati alla BCE.
- (iv) Gli afflussi sono soggetti a una percentuale di deflusso simmetrica o più prudente quando la controparte infragruppo calcola il proprio LCR. Nel caso particolare dei depositi infragruppo, se il ricevente applica un tasso di afflusso del 100%, l'entità richiedente dovrebbe dimostrare che la controparte infragruppo non considera questo deposito operativo (come definito all'articolo 27 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).
- (v) L'entità richiedente è in grado di dimostrare che gli afflussi sono altresì rilevati adeguatamente nel piano di finanziamento di emergenza della controparte infragruppo oppure, in assenza di tale piano, nel piano di finanziamento di emergenza dell'entità richiedente.
- (vi) L'ente richiedente dovrebbe altresì presentare un piano di conformità alternativo per dimostrare in che modo intende raggiungere la piena applicazione del proprio LCR nel 2018, qualora l'esenzione non fosse concessa.
- (vii) L'ente richiedente dovrebbe poter dimostrare che la controparte infragruppo rispetta il requisito di LCR da almeno un anno, assieme ai requisiti nazionali in materia di liquidità se applicabili. In alternativa, laddove non siano disponibili segnalazioni relative all'LCR per il passato, o non siano previsti requisiti quantitativi di liquidità, una posizione di liquidità potrebbe essere considerata solida qualora, nell'ambito della valutazione SREP, la gestione della liquidità di entrambi gli enti fosse ritenuta di qualità elevata.
- (viii) L'ente richiedente dovrebbe effettuare un monitoraggio regolare della posizione di liquidità della controparte infragruppo e dimostrare che permette altresì alla controparte infragruppo di effettuare tale monitoraggio regolare. In alternativa, ci si attende che l'ente richiedente dimostri le modalità con cui ha accesso ad adeguate informazioni sulle posizioni di liquidità della controparte infragruppo (ad esempio mediante la condivisione dei dati sul monitoraggio giornaliero della liquidità).
- (ix) L'ente richiedente dovrebbe essere in grado di integrare l'impatto della concessione dell'esenzione sui suoi sistemi di gestione dei rischi allo scopo di conformarsi all'articolo 86 della CRD IV; dovrebbe altresì essere

in grado di monitorare come l'eventuale revoca dell'esenzione influirebbe sulla sua posizione in termini di rischio di liquidità e sul suo LCR.

- **Valutazione ai fini della concessione dell'esenzione dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione**

Occorre tenere presente che, in caso di appartenenza a IPS, per l'ente depositante membro dell'IPS questa esenzione potrebbe in determinate circostanze essere equivalente dal punto di vista funzionale al trattamento del deposito come attività liquida di livello 1 ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Anche se il trattamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), riguarda il numeratore dell'LCR, la concessione per il deposito di un'esenzione dal massimale degli afflussi conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), ridurrebbe attraverso la compensazione dei deflussi con gli afflussi il denominatore dello stesso rapporto in misura corrispondente. Ciò produrrebbe in definitiva un effetto equivalente a quello che si avrebbe se il medesimo deposito fosse considerato interamente come attività liquida di qualità elevata e accrescesse il numeratore.

A titolo di esempio si consideri un ente con un ammontare totale di attività liquide (X), deflussi totali (Z) e afflussi totali (A) e un deposito detenuto presso altre controparti all'interno del medesimo IPS (B) che è incluso nei propri afflussi totali (A).

Nello scenario di base (nessuna esenzione, articolo 16 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione non applicabile), l'LCR di questo ente potrebbe essere espresso come:

$$\text{LCR} = X / (Z - \text{MIN}(A; 0,75Z))$$

Ipotizzando un LCR del 100%, potrebbe essere espresso anche come:

$$X = Z - \text{MIN}(A; 0,75Z)$$

Nel secondo scenario si ipotizza che il deposito all'interno del medesimo IPS sia incluso nelle attività liquide totali (come da articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione). L'LCR potrebbe essere espresso come:

$$\text{LCR} = (X + Y) / (Z - \text{MIN}(A - Y; 0,75Z))$$

Ipotizzando un LCR del 100%, potrebbe essere espresso anche come:

$$X + Y = Z - \text{MIN}(A - Y; 0,75Z)$$

Nel terzo scenario si ipotizza che il deposito all'interno del medesimo IPS sia esentato dal massimale degli afflussi del 75% (ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione). L'LCR potrebbe essere espresso come:

$$\text{LCR} = X / (Z - \text{MIN}(A - Y; 0,75Z) - Y)$$

Ipotizzando un LCR del 100%, potrebbe essere espresso anche come:

$X=Z-\text{MIN}(A-Y;0,75Z)-Y$ ; oppure come:

$X+Y=Z-\text{MIN}(A-Y;0,75Z)$ , che è equivalente al secondo scenario.

Di conseguenza, la BCE è del parere che l'esenzione dal massimale degli afflussi non debba essere esercitata per i depositi di enti (membri di IPS) ammessi al trattamento previsto all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR (cfr. il capitolo 4 di questa guida) che sono pienamente ammissibili al trattamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

In questo caso gli enti creditizi sono invitati (incoraggiati) ad applicare direttamente il trattamento di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione per la determinazione dell'LCR.

Altri depositi non ammessi al trattamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), potrebbero beneficiare dell'esenzione solo nei casi indicati qui di seguito:

- (1) ove, ai sensi della normativa nazionale o delle disposizioni giuridicamente vincolanti che disciplinano gli IPS, l'entità che riceve il deposito è obbligata a detenere o investire i depositi in attività liquide di livello 1 come definite nelle lettere da a) a d) dell'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione  
  
ovvero
- (2) ove sono soddisfatte le condizioni seguenti.
  - (i) Non vi sono clausole contrattuali che richiedano il rispetto di condizioni specifiche perché gli afflussi possano diventare disponibili.
  - (ii) Non esistono disposizioni che permetterebbero alla controparte all'interno del medesimo IPS di non ottemperare ai propri obblighi contrattuali o di imporre condizioni aggiuntive al ritiro del deposito.
  - (iii) I termini dell'accordo contrattuale che disciplina il deposito non possono essere modificati in misura sostanziale senza la previa approvazione della BCE.
  - (iv) Gli afflussi sono soggetti a un tasso di deflusso simmetrico o più prudente quando la controparte all'interno del medesimo IPC calcola il proprio LCR. In particolare, se l'ente che riceve i depositi applica un tasso di afflusso del 100%, l'entità richiedente dovrebbe dimostrare che la controparte all'interno del medesimo IPS non considera questo deposito operativo (come definito all'articolo 27 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).
  - (v) Gli afflussi sono altresì rilevati adeguatamente nel piano di finanziamento di emergenza della controparte all'interno del medesimo IPS.



- (vi) L'ente richiedente presenta altresì un piano di conformità alternativo per dimostrare in che modo intende raggiungere la piena applicazione del proprio requisito di LCR nel 2018, qualora l'esenzione non sia concessa.
- (vii) L'ente richiedente è in grado di dimostrare che la controparte all'interno del medesimo IPS rispetta il requisito di LCR da almeno un anno, oltre ai requisiti nazionali in materia di liquidità se applicabili. In alternativa, laddove non siano disponibili segnalazioni relative all'LCR per il passato, o non siano previsti requisiti quantitativi di liquidità, una posizione di liquidità potrebbe essere considerata solida qualora, nell'ambito della valutazione SREP, la gestione della liquidità di entrambi gli enti fosse ritenuta di qualità elevata.
- (viii) L'IPS monitora ed esamina adeguatamente il rischio di liquidità e comunica la propria analisi ai singoli membri in conformità dell'articolo 113, paragrafo 7, lettere c) e d), del Regolamento (UE) n. 575/2013.
- (ix) L'ente richiedente è in grado di incorporare l'impatto della concessione dell'esenzione nei sistemi di gestione del rischio e monitorare il modo in cui l'eventuale deroga dell'esenzione influirebbe sulla sua posizione in termini di rischio di liquidità e sul suo LCR.

Inoltre, per l'altra categoria di depositi ammissibili all'esenzione dal massimale, "gruppi di entità ammissibili al trattamento di cui all'articolo 113, paragrafo 6, del CRR", questa formulazione legislativa significa che le condizioni menzionate nell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR devono essere state soddisfatte e che la corrispondente esenzione dai requisiti patrimoniali ponderati per il rischio per le esposizioni infragruppo deve essere stata di fatto concessa. Pertanto le entità escluse dal consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 19 del CRR dovrebbero essere escluse anche dall'applicazione dell'esenzione dal massimale degli afflussi poiché non è possibile concedere l'esenzione prevista dall'articolo 113, paragrafo 6, del CRR. Di conseguenza, non è consentita neanche l'esenzione dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

In questo caso altri depositi infragruppo potrebbero beneficiare dell'esenzione solo se, ai sensi della normativa nazionale o di altre disposizioni giuridicamente vincolanti che disciplinano i gruppi di enti creditizi, l'ente che riceve il deposito è obbligato a detenere o investire i depositi in attività liquide di livello 1 come definite nelle lettere da a) a d) dell'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

- **Valutazione per la concessione dell'esenzione dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione**

La BCE è del parere che gli afflussi che già beneficiano del trattamento preferenziale menzionato nell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della

Commissione debbano essere esentati anche dal massimale di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Per concedere l'esenzione per gli afflussi di cui al secondo comma dell'articolo 31, paragrafo 9, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la BCE intende valutare tali afflussi alla luce della definizione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, e dei criteri fissati nell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e delle specificazioni fornite nel paragrafo 10 di questo capitolo.

14. ENTI CREDITIZI SPECIALIZZATI (articolo 33, paragrafi 3, 4 e 5, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE ritiene opportuno che gli enti creditizi specializzati godano di un trattamento differenziato ai fini del rilevamento dei propri afflussi in base alle condizioni specificate all'articolo 33, paragrafi 3, 4 e 5, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Più in particolare:

- (i) gli enti creditizi le cui attività principali sono il leasing e il factoring possono essere pienamente esentati dal massimale degli afflussi;
- (ii) gli enti creditizi le cui attività principali sono il finanziamento per l'acquisto di veicoli a motore o il credito al consumo secondo la definizione della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>25</sup> possono applicare agli afflussi un più elevato massimale, pari al 90%.

La BCE ritiene che solo gli enti creditizi con un modello di business pienamente corrispondente a una o più attività identificate all'articolo 33, paragrafi 3 e 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione possano attendersi la concessione di un trattamento preferenziale.

Ai fini di questa valutazione, la BCE esaminerebbe anche se le attività aziendali presentano un profilo di rischio di liquidità basso, tenuto conto dei seguenti fattori.

- (i) Vi è corrispondenza tra le tempistiche degli afflussi e dei deflussi. In particolare la BCE esaminerebbe se si applica quanto segue:
  - (a) gli afflussi e i deflussi soggetti all'esenzione dal massimale o a un massimale del 90% sono attivati da una singola decisione o da un insieme di decisioni di un determinato numero di controparti e non sono soggetti al giudizio o alla decisione discrezionale dell'ente creditizio segnalante;

---

<sup>25</sup> Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

- (b) gli afflussi e i deflussi soggetti all'esenzione sono connessi a un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale; l'ente creditizio richiedente fornisce prova di tale impegno. Nel caso in cui l'afflusso soggetto all'esenzione derivi da un impegno contrattuale, ci si attende che l'ente creditizio dimostri che tale impegno ha una validità residua superiore a 30 giorni. In alternativa, se l'attività aziendale degli enti richiedenti non consente di evidenziare la relazione tra afflussi e deflussi per singola operazione, questi devono fornire le fasce di scadenza che mostrano la rispettiva tempistica degli afflussi e dei deflussi su un arco di 30 giorni per un periodo complessivo di almeno un anno.
- (ii) A livello individuale, l'ente creditizio non si finanzia in maniera significativa con depositi al dettaglio; in particolare, la BCE esaminerebbe se i depositi al dettaglio superano il 5% delle passività totali dell'ente e se a livello individuale la quota rappresentata dalle attività principali svolte dall'ente è superiore all'80% del bilancio totale. Nei casi in cui a livello individuale gli enti abbiano diversificato le attività aziendali che includono una o più attività identificate all'articolo 33, paragrafi 3 o 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, solo gli afflussi corrispondenti alle attività di cui all'articolo 33, paragrafo 4, sono considerati soggetti al massimale del 90%. In tale contesto, la BCE verificherebbe anche se le attività dell'ente di cui all'articolo 33, paragrafi 3 e 4, esaminate congiuntamente, superano l'80% del bilancio totale dell'ente a livello individuale. L'ente dovrà dimostrare di essere dotato di un adeguato sistema di segnalazione atto a identificare con precisione tali afflussi e deflussi su base continuativa.
- (iii) Le deroghe sono pubblicate nelle relazioni annuali.

In aggiunta, la BCE esaminerebbe se, a livello consolidato, gli afflussi esenti dal massimale sono più elevati dei deflussi risultanti dallo stesso ente specializzato prestatore e non possono coprire nessun altro tipo di deflusso.

#### 15. AFFLUSSI DI LIQUIDITÀ INFRAGRUPPO (articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE può inoltre autorizzare un trattamento differenziato con riferimento agli afflussi all'interno di un gruppo, in base alle condizioni stabilite all'articolo 425 del CRR e dell'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, valutando caso per caso. Questo approccio verrebbe preso in considerazione per gli afflussi da linee di credito e di liquidità nei casi in cui non siano state concesse o siano state parzialmente concesse deroghe di cui all'articolo 8 o all'articolo 10 del CRR con riferimento all'LCR. Tale politica si applica sia agli enti stabiliti nello stesso Stato membro sia agli enti stabiliti in Stati membri differenti.

Ai fini di tale valutazione ai sensi dell'articolo 425, paragrafo 4, del CRR e all'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della

Commissione, con riferimento agli enti stabiliti nello stesso Stato membro, la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti.

- (i) Allo scopo di valutare se vi sono motivi per prevedere un afflusso maggiore anche in uno scenario combinato di stress idiosincratice e generalizzato del mercato, la BCE si attende che venga dimostrato che le clausole di cancellazione includono un periodo di notifica di almeno sei mesi e che gli accordi e gli impegni non contengono clausole in base alle quali il fornitore di liquidità possa:
  - (a) richiedere il rispetto di qualsiasi condizione prima che venga fornita la liquidità;
  - (b) sottrarsi ai propri obblighi relativi al rispetto di tali accordi e impegni;
  - (c) modificare in maniera sostanziale i termini degli accordi e degli impegni senza preventiva approvazione da parte delle autorità competenti interessate.
- (ii) Per valutare se un corrispondente deflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga agli articoli 422, 423 e 424 del CRR, la BCE si attende che venga dimostrato che i corrispondenti deflussi dalla linea di credito o di liquidità sono presi in considerazione nel piano di ripristino della posizione di liquidità del soggetto fornitore.
- (iii) Al fine di valutare se il soggetto fornitore di liquidità presenta un solido profilo di liquidità, ci si attende che l'ente creditizio dimostri l'osservanza dei seguenti criteri:
  - (a) qualora l'LCR sia già applicabile ai sensi della normativa vigente, di rispettare il proprio LCR su base individuale e consolidata, se del caso, da almeno un anno. Ci si attende che l'ente ricevente la liquidità tenga conto dell'impatto del trattamento preferenziale e di ogni esenzione concessa in virtù dell'articolo 33 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione nel proprio calcolo dell'LCR;
  - (b) qualora siano previsti requisiti nazionali in materia di liquidità, di rispettare il proprio LCR su base individuale e consolidata, se del caso, da almeno un anno.

In alternativa, nei casi in cui non siano disponibili segnalazioni relative all'LCR per il passato, o non siano previsti requisiti quantitativi di liquidità, la posizione di liquidità dovrebbe essere considerata solida qualora, nell'ambito della valutazione SREP, la gestione della liquidità dell'ente sia ritenuta di qualità elevata.

In ogni caso, i dati risultanti dall'esercizio di breve termine potrebbero essere impiegati a complemento dell'analisi.

Per le decisioni riguardanti gli enti stabiliti in Stati membri differenti la valutazione della BCE sarà condotta sulla base dell'articolo 425, paragrafo 5, del CRR e dell'articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Ai fini di tale valutazione la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti.

- (i) Al fine di valutare se vi sono motivi per prevedere un afflusso maggiore anche in uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato, la BCE si attende che venga dimostrato che le clausole di cancellazione includono un periodo di notifica di almeno sei mesi e che gli accordi e gli impegni non contengono clausole in base alle quali il soggetto fornitore di liquidità possa:
  - (a) richiedere il rispetto di qualsiasi condizione prima che venga fornita la liquidità;
  - (b) sottrarsi ai propri obblighi relativi al rispetto di tali accordi e impegni;
  - (c) modificare in maniera sostanziale i termini degli accordi e degli impegni senza preventiva approvazione da parte delle autorità competenti interessate.
  
- (ii) Per valutare se il soggetto fornitore di liquidità e il soggetto ricevente presentano un profilo a basso rischio, ci si attende che entrambi gli enti siano in grado di dimostrare che rispetterebbero il proprio LCR. Ci si attende che un ente che beneficia di un trattamento preferenziale presenti un piano di conformità alternativo per dimostrare come intende raggiungere la piena applicazione del proprio LCR nel 2018, qualora il trattamento preferenziale non fosse concesso. Inoltre, per valutare se il soggetto fornitore di liquidità e il soggetto ricevente presentano un solido profilo di liquidità, ci si attende che gli enti creditizi dimostrino quanto segue:
  - (a) qualora l'LCR sia già applicabile ai sensi della normativa vigente, di rispettare il proprio LCR su base individuale e consolidata, se del caso, da almeno un anno. Ci si attende che l'ente ricevente la liquidità tenga conto dell'impatto del trattamento preferenziale e di ogni esenzione concessa in virtù dell'articolo 33 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione nel proprio calcolo dell'LCR;
  - (b) qualora siano previsti requisiti nazionali in materia di liquidità, di rispettare il proprio LCR su base individuale e consolidata, se del caso, da almeno un anno.

In alternativa, nei casi in cui non siano disponibili segnalazioni relative all'LCR per il passato, o non siano previsti requisiti quantitativi di liquidità, una posizione di liquidità potrebbe essere

considerata solida qualora, nell'ambito della valutazione SREP, la gestione della liquidità di entrambi gli enti sia ritenuta di qualità elevata. In ogni caso, i dati risultanti dall'esercizio di breve termine potrebbero essere impiegati a complemento dell'analisi.

- (iii) Per valutare se vi sono accordi e impegni giuridicamente vincolanti tra le entità del gruppo con riferimento alle linee di credito o di liquidità non utilizzate, la BCE si attende che venga dimostrato che ogni richiesta di trattamento preferenziale è supportata da una decisione ragionata e formalizzata dell'organo di amministrazione sia del soggetto fornitore di liquidità sia del soggetto ricevente, da cui emerge che essi comprendono appieno le implicazioni del trattamento preferenziale, qualora venga concesso, e che le clausole di cancellazione includono un periodo di notifica di almeno sei mesi.
- (iv) Per valutare se il profilo di rischio di liquidità del soggetto ricevente è tenuto in adeguata considerazione nella gestione del rischio di liquidità del soggetto fornitore, la BCE si attende che venga dimostrato che il soggetto fornitore e il soggetto ricevente effettuano un monitoraggio regolare della posizione di liquidità della controparte, inclusa la sua posizione di liquidità giornaliera. Ove opportuno, ciò potrebbe essere ottenuto mediante un accesso ai sistemi di monitoraggio, compresi i sistemi di monitoraggio giornalieri, posti in essere dal soggetto ricevente e dal soggetto fornitore di liquidità su base individuale e consolidata. In alternativa, ci si attende che gli enti creditizi dimostrino alla BCE come adeguate informazioni sulle posizioni di liquidità degli enti interessati sono rese regolarmente disponibili alle parti (ad esempio mediante la condivisione dei dati sul monitoraggio giornaliero della liquidità).

## Capitolo 7

### Leva finanziaria

1. Il presente capitolo delinea la politica della BCE riguardo alla leva finanziaria.
2. La parte sette del CRR stabilisce il quadro di riferimento normativo applicabile.
3. **ESCLUSIONE DELLE ESPOSIZIONI INFRAGRUPPO DAL CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA** (articolo 429, paragrafo 7, del CRR, introdotto dal Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione)

Nell'esercizio della discrezionalità di cui all'articolo 429, paragrafo 7, del CRR, la BCE valuterà le richieste dei soggetti vigilati tenendo conto degli aspetti specifici evidenziati di seguito per assicurare un'attuazione prudente del quadro regolamentare applicabile.

In particolare la valutazione è intesa ad assicurare che il coefficiente di leva finanziaria misuri accuratamente il grado di leva, controlli il rischio di leva finanziaria eccessiva e costituisca un adeguato meccanismo di protezione per i requisiti patrimoniali ponderati per il rischio (cfr. i considerando 91 e 92 e l'articolo 4, paragrafo 1, commi 93 e 94, del CRR e specialmente la definizione di "rischio di leva finanziaria eccessiva"), tenendo in ogni caso in adeguata considerazione il flusso ordinato di capitali e di liquidità all'interno del gruppo a livello nazionale. Inoltre, quando viene concessa l'esenzione, si considera di importanza fondamentale evitare che il "rischio di leva finanziaria eccessiva" descritto nella normativa si concentri in capo a una filiazione del gruppo oggetto di valutazione.

Ai fini di quanto sopra, la BCE verificherà almeno i fattori indicati qui di seguito.

- (1) L'impatto potenziale sull'ente creditizio di una variazione delle condizioni economiche e di mercato, specie per quanto attiene alla sua posizione di finanziamento.

In particolare, la valutazione dovrebbe confermare che l'ente non sarebbe esposto nell'immediato futuro ad andamenti avversi nei mercati (quando si verificano), compresa una variazione sfavorevole delle condizioni di finanziamento. Gli shock di mercato dovrebbero essere di rilevanza tale da portare l'ente creditizio a smobilizzare altre voci di bilancio dal lato delle attività, in quanto i fondi disponibili sono utilizzati per mantenere il finanziamento delle esposizioni infragruppo. Per contro, la deroga non sarà concessa se la valutazione segnala l'esistenza di motivi sufficienti per ritenere che tale eventualità possa materializzarsi e che l'esposizione infragruppo possa dare origine a un rischio di leva finanziaria come definito all'articolo 4, paragrafo 1, comma 94, del CRR in quanto tale da indurre "misure correttive non previste" oppure la "dismissione immediata di attività". Di fatto, nelle suddette circostanze, l'esclusione delle esposizioni infragruppo dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria implicherebbe che il rischio di leva finanziaria non è più pienamente riflesso nel coefficiente e questo ostacolerebbe l'identificazione di tale rischio come richiesto dai processi di cui all'articolo 87 della CRD IV oltre che dalla valutazione di vigilanza nell'ambito dell'articolo 98, paragrafo 6, della CRD IV.

L'analisi dovrebbe basarsi sulla valutazione dei rischi di liquidità e di provvista dell'ente creditizio condotta dai gruppi di vigilanza congiunti (GVC) nel contesto del processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP).

Perché tali fattori siano considerati non pertinenti nei singoli casi, detta valutazione dovrebbe concludere che la posizione di liquidità e di finanziamento dell'ente creditizio è solida e in grado di far fronte a variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche e di mercato, a indicare quindi che l'entità non dovrà adottare "misure correttive non previste" oppure procedere alla "dismissione immediata di attività" per preservare le esposizioni infragruppo.

- (2) La rilevanza delle esposizioni infragruppo dell'entità richiedente, in termini di dimensione complessiva del bilancio, obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni potenziali a pagare, a consegnare o a fornire garanzie reali.

La BCE intende condurre una valutazione prospettica intesa ad accertare che l'esenzione delle esposizioni infragruppo non abbia per effetto che la "leva finanziaria", come definita all'articolo 4, paragrafo 1, comma 93, del CRR, non è più misurata adeguatamente dal coefficiente di leva finanziaria. Una valutazione prospettica comporta inoltre la verifica da parte della BCE della presenza di ragioni (ad esempio l'analisi del modello imprenditoriale o la concentrazione settoriale) per ipotizzare un'espansione del bilancio della banca e/o un incremento delle esposizioni infragruppo in futuro, anche qualora essi appaiano relativamente contenuti al momento della presentazione della richiesta.

- (3) L'effetto che l'esclusione delle esposizioni infragruppo eserciterebbe sulla funzione del coefficiente di leva finanziaria quale efficace misura aggiuntiva rispetto ai requisiti patrimoniali basati sul rischio (meccanismo di protezione).

Questa valutazione dovrebbe anche considerare che, se le condizioni dell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR sono soddisfatte e la deroga è concessa (cfr. più sopra il capitolo, paragrafo 3), l'ente non deterrà capitale a fronte dei rischi connessi alle esposizioni infragruppo nell'ambito dei requisiti patrimoniali basati sul rischio.

- (4) La possibilità che la decisione sulla richiesta relativa all'articolo 429, paragrafo 7, del CRR abbia effetti negativi sproporzionati sul piano di risanamento e di risoluzione.

Una volta che sarà stato introdotto un requisito minimo per il coefficiente di leva finanziaria nel diritto dell'Unione, la BCE valuterà se sono necessari aggiustamenti dell'orientamento di policy corrente.

## Capitolo 8

### Disposizioni transitorie in materia di requisiti patrimoniali e segnalazioni

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE con riferimento alle disposizioni transitorie previste nel CRR.
2. Le disposizioni legislative transitorie in materia di requisiti prudenziali sono stabilite nella parte dieci del CRR.
3. **REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI PER LE OBBLIGAZIONI GARANTITE** (articolo 496, paragrafo 1, del CRR)



La BCE intende derogare al limite del 10% per le quote senior emesse dai Fonds Communs de Créances francesi o da entità per la cartolarizzazione ad essi equivalenti fino al 31 dicembre 2017, fatte salve entrambe le condizioni di cui all'articolo 496, paragrafo 1, del CRR.

4. REQUISITI MINIMI DI BASILEA 1 (articolo 500 del CRR)

La BCE intende consentire agli enti creditizi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 500, paragrafo 3, del CRR di sostituire l'importo previsto all'articolo 500, paragrafo 1, lettera b) (requisito minimo di Basilea 1) con il requisito di cui all'articolo 500, paragrafo 2 (che si basa sull'applicazione dei metodi standardizzati previsti dal CRR). In ogni altra evenienza la BCE valuterà caso per caso le richieste presentate con riferimento all'articolo 500, paragrafo 5, tenendo conto del rispetto dei requisiti stabiliti nel CRR e assicurando una prudente attuazione del quadro di riferimento del CRR.

## Capitolo 9

### Requisiti generali per l'accesso all'attività degli enti creditizi

1. DEROGA PER GLI ENTI CREDITIZI AFFILIATI PERMANENTEMENTE A UN ORGANISMO CENTRALE (articolo 21, paragrafo 1, della CRD IV)

2. Gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale, ai sensi dell'articolo 10 del CRR, non saranno tenuti a soddisfare i requisiti per l'autorizzazione previsti dalla normativa di attuazione nazionale degli articoli 10 e 12 e dell'articolo 13, paragrafo 1, della CRD IV, purché la BCE ritenga che siano rispettate le condizioni definite all'articolo 10, paragrafo 1, del CRR.

## Capitolo 10

### Tempistica per la valutazione dei progetti di acquisizione di partecipazioni rilevanti

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE con riferimento alle disposizioni specifiche dell'articolo 22, paragrafi 4 e 7 della CRD IV sulla valutazione delle partecipazioni qualificate in enti creditizi.

2. La BCE prevede di mantenere un certo grado di flessibilità, qualora si richiedano ulteriori informazioni per completare la valutazione ai sensi dell'articolo 22 della CRD IV, e di prorogare, caso per caso, la sospensione del decorso del periodo di valutazione di un'istanza di acquisizione di partecipazione qualificata da 20 fino a 30 giorni lavorativi, alle condizioni specificate all'articolo 22, paragrafo 4, della CRD IV.

Fatto salvo il rispetto dei criteri di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4, della CRD IV, la BCE ritiene che la sospensione del decorso del periodo di valutazione sia sempre prorogabile fino a 30 giorni lavorativi, purché tale proroga sia compatibile con la legislazione nazionale vigente e a meno che circostanze specifiche non impongano altrimenti.

Come regola generale un periodo massimo di tre mesi dovrebbe risultare sufficiente per il perfezionamento della prevista acquisizione, ferma restando la possibilità di una proroga ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della CRD IV. Le eventuali proroghe saranno valutate caso per caso.

## Capitolo 11

### Dispositivi di governance e vigilanza prudenziale

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE con riferimento ai provvedimenti specifici riguardanti i dispositivi di governance e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
2. Il quadro normativo e regolamentare di riferimento è stabilito dal titolo VII della CRD IV (e dagli strumenti di attuazione nazionali delle disposizioni incluse in tale titolo) nonché dagli orientamenti ABE applicabili.
3. ISTITUZIONE DI UN COMITATO RISCHI E CONTROLLI INTERNI CONGIUNTO (articolo 76, paragrafo 3, della CRD IV)

La BCE ritiene che tutti i gruppi vigilati significativi debbano avere un comitato rischi e un comitato controlli interni separati a livello di impresa madre, o al livello di consolidamento più elevato negli Stati membri partecipanti. A livello di filiazioni, la BCE reputa che un ente non significativo ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 3, della CRD IV possa unificare il comitato rischi e il comitato controlli interni. A tal fine si rileva che la designazione di un ente come non significativo in conformità dell'articolo 76, paragrafo 3, della CRD IV differisce dalla classificazione di un ente creditizio come soggetto vigilato significativo in base all'articolo 6 del regolamento sull'MVU. Tale categorizzazione sarà valutata dalla BCE caso per caso.

Per le finalità di tale valutazione e al solo scopo dell'applicazione dell'articolo 76, paragrafo 3, un ente creditizio sarebbe considerato significativo dalla BCE ai sensi di detto articolo qualora fosse presente almeno uno dei seguenti aspetti:

- (i) le attività dell'ente creditizio, calcolate su base individuale o consolidata, sono pari o superiori a 5 miliardi di euro;
- (ii) l'ente creditizio è stato identificato come altro ente a rilevanza sistemica (other systemically important institution, O-SII);

- (iii) l'autorità di risoluzione ha individuato funzioni essenziali o servizi condivisi essenziali e prevede di applicare strumenti di risoluzione all'ente creditizio, in luogo di un'ordinata liquidazione;
- (iv) l'ente creditizio ha emesso azioni quotate in un mercato regolamentato;
- (v) l'organizzazione interna nonché la natura, la portata e la complessità delle attività svolte dall'ente creditizio ne giustificerebbero la classificazione come ente significativo ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 3, della CRD IV.

#### 4. CUMULO DELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE E DI AMMINISTRATORE DELEGATO (articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della CRD IV)

La BCE ritiene che vi debba essere una chiara separazione tra le funzioni esecutive e non esecutive negli enti creditizi e che la separazione tra le funzioni di presidente e di amministratore delegato debba costituire la regola. Sani principi di governo societario richiedono che entrambe le funzioni siano esercitate in linea con le rispettive responsabilità e i rispettivi obblighi di rispondere del proprio operato. Le responsabilità e gli obblighi di rispondere del proprio operato del presidente dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione e quelli dell'amministratore delegato nella sua funzione di amministrazione sono diversi, di riflesso ai differenti obiettivi di ciascuna funzione.

Inoltre, le linee guida *Corporate governance principles for banks*<sup>26</sup> emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria raccomandano che “per promuovere un sistema di controlli (checks and balances), il presidente del consiglio di amministrazione dovrebbe essere un amministratore indipendente o non esecutivo. Nelle giurisdizioni in cui il presidente può assumere funzioni esecutive, la banca dovrebbe applicare misure atte a mitigare l'eventuale impatto sfavorevole sul proprio sistema di controlli, ad esempio designando un amministratore di riferimento (lead board member), un amministratore indipendente di alto livello (senior independent board member) o una figura analoga e accrescendo il numero di amministratori non esecutivi.” (paragrafo 62).

L'autorizzazione a esercitare simultaneamente le due funzioni dovrebbe quindi essere concessa solo in casi eccezionali e solo ove esistano misure correttive atte ad assicurare che le responsabilità e gli obblighi di rispondere del proprio operato delle due funzioni non siano compromessi dal cumulo delle stesse. La BCE intende valutare le richieste di cumulo delle due funzioni in linea con i suddetti principi di Basilea e con gli Orientamenti sull'organizzazione interna dell'ABE<sup>27</sup>, nei quali si raccomanda che in caso di cumulo delle due funzioni “l'ente dovrebbe adottare misure per ridurre al minimo le potenziali implicazioni negative sul sistema dei controlli (checks and balances)”.

<sup>26</sup> Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Corporate governance principles for banks (Guidelines)*, luglio 2015.

<sup>27</sup> Orientamenti ABE sull'organizzazione interna (GL 44), 27 settembre 2011.

Più nello specifico, la BCE considera che tale autorizzazione debba essere concessa solo per il periodo per il quale continuano a sussistere le circostanze addotte dall'ente richiedente quale giustificazione in conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della CRD IV. Dopo un periodo di sei mesi dall'adozione della decisione della BCE che autorizza il cumulo delle due funzioni, l'ente creditizio dovrebbe valutare se le circostanze che l'hanno giustificata continuano di fatto a esistere e informare la BCE di conseguenza. La BCE può revocare l'autorizzazione ove determini che l'esito della valutazione riguardo alla perdurante esistenza delle circostanze eccezionali non è soddisfacente.

Per concedere l'autorizzazione, la BCE valuterà i seguenti fattori:

- (1) le ragioni specifiche per le quali la situazione è eccezionale; a questo riguardo, la BCE non riterrebbe sufficiente il fatto che il cumulo è permesso ai sensi dell'ordinamento nazionale;
- (2) l'impatto sul sistema di controlli del quadro di riferimento dell'ente creditizio per il governo societario e il modo in cui tale impatto sarà mitigato, tenendo conto di:
  - (i) portata, natura, complessità e varietà delle attività; peculiarità dell'assetto di governance con riferimento al diritto societario applicabile o alle specificità delle norme interne dell'ente; e come ciò permette o impedisce la separazione della funzione di amministrazione dalla funzione di supervisione;
  - (ii) esistenza di attività transfrontaliere e portata delle stesse;
  - (iii) numero, qualità e natura degli azionisti; in generale, un azionariato diversificato o l'ammissione alla quotazione su un mercato regolamentato potrebbero non sostenere la concessione di tale autorizzazione, mentre un controllo del 100% dell'entità da parte di una casa madre che sia pienamente conforme con il requisito della separazione delle funzioni tra il presidente e l'amministratore delegato e che sorvegli attentamente la propria filiazione può sostenere la concessione di tale autorizzazione.

È chiaramente responsabilità dell'ente creditizio dimostrare alla BCE di avere posto in essere misure efficaci coerenti con le norme nazionali pertinenti per mitigare l'eventuale impatto sfavorevole sul sistema di controlli del proprio quadro di governance.

La BCE collabora al momento con le autorità nazionali competenti (ANC), nell'ambito della rete costituita sul tema, per specificare ulteriormente i suddetti fattori ai fini della valutazione di vigilanza delle richieste ai sensi della normativa nazionale che recepisce l'articolo 88 della CRD IV.

5. INCARICO DI AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO AGGIUNTIVO (articolo 91, paragrafo 6, della CRD IV)

La BCE intende autorizzare, valutando caso per caso, i membri dell'organo di amministrazione di un ente creditizio a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 6, della CRD IV.

Ai fini di tale valutazione la BCE esaminerebbe se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti:

- (i) il soggetto è titolare di un'occupazione a tempo pieno o di un mandato esecutivo;
- (ii) il soggetto detiene responsabilità aggiuntive ad esempio in qualità di membro di comitati (il soggetto è, ad esempio, presidente del comitato controlli interni, del comitato rischi, del comitato remunerazioni o del comitato nomine presso un soggetto vigilato);
- (iii) la società è regolamentata o quotata; si esaminerebbero inoltre la natura delle attività aziendali o delle attività aziendali transfrontaliere, le strutture interne del gruppo e l'esistenza di sinergie;
- (iv) il soggetto già gode di un cumulo privilegiato di incarichi societari;
- (v) il mandato è solo temporaneo, ossia inferiore alla durata di un mandato intero;
- (vi) l'esperienza del soggetto nell'organo di amministrazione o nella società è tale da consentirgli di assolvere le proprie funzioni con maggiore dimestichezza e quindi efficienza.

#### 6. APPLICAZIONE DELLE MISURE DI VIGILANZA A ENTI CON PROFILI DI RISCHIO SIMILI (articolo 103 della CRD IV)

La BCE ritiene che misure di secondo pilastro simili, o persino identiche, possano essere applicate a enti creditizi con profili di rischio simili ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, della CRD IV e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU, sulla base dei risultati della valutazione SREP per tali enti.

#### 7. PROCESSO INTERNO DI VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE PER GLI ENTI CREDITIZI AFFILIATI PERMANENTEMENTE A UN ORGANISMO CENTRALE (articolo 108, paragrafo 1, della CRD IV)

Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, della CRD IV, le autorità competenti hanno l'opzione di esentare gli enti creditizi inclusi nell'articolo 10 del CRR (organismi centrali ed enti affiliati) dall'obbligo di osservanza dei requisiti ICAAP su base individuale.

La BCE è incline a concedere tale esenzione nei casi in cui una deroga all'applicazione dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 10 del CRR è già stata concessa agli enti creditizi in questione. Per le specificazioni relative alla

concessione di una deroga secondo il disposto dell'articolo 10 del CRR si rimanda al capitolo 1.

8. VIGILANZA SULLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA CON PARTE DEL GRUPPO IN STATI MEMBRI NON PARTECIPANTI (articolo 111, paragrafo 5, della CRD IV).

Qualora l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, la BCE riterrebbe appropriato decidere che un'autorità competente di uno Stato membro non partecipante sia designata come autorità di vigilanza su base consolidata o, in alternativa, che la BCE venga nominata autorità competente per la vigilanza su base consolidata da un'altra autorità, come previsto all'articolo 111, paragrafo 5, della CRD IV, sulla base di una valutazione caso per caso. Ciò si applicherebbe, in particolare, qualora soltanto un ente di piccole dimensioni sia stabilito nello stesso Stato membro non partecipante in cui la società di partecipazione ha la propria sede principale, mentre la maggior parte del gruppo, comprendente enti creditizi significativi, è situata in uno o più Stati membri partecipanti.

9. ACCORDO BILATERALE SULLA VIGILANZA DI ENTI CREDITIZI IN STATI MEMBRI NON PARTECIPANTI

Inoltre, qualora la BCE sia l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione a un ente creditizio impresa madre, essa cercherebbe di assumere, mediante accordo bilaterale con l'autorità competente dello Stato membro non partecipante, la responsabilità di esercitare la vigilanza sull'ente creditizio filiazione che è stato autorizzato in tale Stato membro tramite delega di responsabilità da parte dell'autorità competente per l'ente creditizio filiazione, ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, della CRD IV.

10. OBBLIGHI DI COOPERAZIONE (articoli 117 e 118 della CRD IV)

Nell'ambito degli obblighi di cooperazione di cui agli articoli 117 e 118 della CRD IV la BCE desidera avere la possibilità di controllare le informazioni riguardanti le entità in altri Stati membri, nonché di prendere parte ai relativi controlli, in particolare nei casi in cui l'autorità nazionale competente cerchi di verificare le informazioni, ad esempio mediante un'ispezione in loco.

11. VIGILANZA SULLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA (articolo 120, paragrafi 1 e 2, della CRD IV)

Per quanto riguarda le società di partecipazione finanziaria mista, la BCE, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, riterrebbe opportuno escludere tali società dall'applicazione della CRD IV, a condizione che siano soggette a una

vigilanza equivalente ai sensi della direttiva sui conglomerati finanziari (Financial Conglomerates Directive, FICOD)<sup>28</sup>, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio. Per contro, la BCE riterrebbe altresì appropriato applicare alle società di partecipazione finanziaria mista quelle disposizioni della CRD IV che riguardano il settore bancario, a condizione che quest'ultimo sia il settore finanziario più significativo nel quale operano tali società. La scelta fra i due approcci sarà operata in seguito a una valutazione caso per caso, in considerazione dei relativi atti delegati.

12. COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA (articolo 127, paragrafo 3, della CRD IV)

Inoltre, ai fini dell'applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata, la BCE può ritenere necessario disporre, valutando caso per caso, la costituzione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista nello Stato membro partecipante in conformità del regolamento sull'MVU, alle condizioni specificate all'articolo 127, paragrafo 3, della CRD IV, e in considerazione degli atti delegati pertinenti (Decisione di esecuzione della Commissione del 12 dicembre 2014<sup>29</sup> e successive modifiche).

13. PIANI DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE (articolo 142 della CRD IV)

La BCE intende infine riservarsi un certo grado di flessibilità con riferimento al piano di conservazione del capitale che deve essere presentato ai sensi dell'articolo 142 della CRD IV. La BCE ritiene che le richieste di ulteriori informazioni si possano rivelare utili, tenendo conto della situazione individuale di ogni banca nonché del contenuto del piano di patrimonializzazione fornito dallo stesso ente creditizio. La BCE deciderà la tempistica per la ricostituzione delle riserve di capitale valutando caso per caso, ma come regola generale non andrebbe superato un orizzonte temporale di due anni. Non è esclusa l'adozione da parte della BCE di misure appropriate ricomprese tra le tipologie precisate all'articolo 142, paragrafo 4, della CRD IV e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU qualora la BCE consideri che il piano non risulta idoneo a conservare o raccogliere capitale sufficiente affinché l'ente possa soddisfare il proprio requisito combinato di riserva di capitale entro un orizzonte temporale appropriato. In ogni caso, il piano di conservazione del capitale dovrebbe essere trasmesso alla BCE in seguito all'accertamento del mancato rispetto del requisito, nei tempi previsti all'articolo 142, paragrafo 1, della CRD IV.

---

<sup>28</sup> Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le Direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113).

<sup>29</sup> 2014/908/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).

## Sezione III

# Policy generale della BCE riguardo all'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD IV per le quali si richiedono ulteriori azioni o valutazioni

Questa sezione presenta la linea di policy generale della BCE riguardo all'esercizio di determinate opzioni e discrezionalità per le quali si richiedono ulteriori azioni o valutazioni. Precise indicazioni di policy, eventualmente corredate da specificazioni più dettagliate, saranno comunicate in base ai futuri sviluppi nella regolamentazione o a ulteriori valutazioni e, se del caso, anche in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Lo scopo di questa sezione è comunicare la linea di policy della BCE prima che siano elaborate precise politiche e specificazioni.

## Capitolo 1

### Vigilanza consolidata e deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali

1. DEROGA ALL'APPLICAZIONE DEI REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ CON RIFERIMENTO ALLE MISURE PREVISTE ALL'ARTICOLO 86 DELLA CRD IV (articolo 8, paragrafo 5, del CRR e articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE intende esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del CRR e stabilire la policy per l'esercizio di tale opzione e dell'opzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, anche elaborando eventuali specificazioni più dettagliate, in base alla valutazione della casistica futura.

2. VIGILANZA SU BASE SUBCONSOLIDATA (articolo 11, paragrafo 5, del CRR)

La BCE ritiene ragionevole richiedere agli enti di rispettare i requisiti patrimoniali e di liquidità previsti dal CRR a livello subconsolidato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del CRR nei casi in cui:

- (i) ciò sia giustificato ai fini di vigilanza dalla natura specifica dei rischi o dalla struttura patrimoniale di un ente creditizio;



- (ii) gli Stati membri abbiano adottato dispositivi di legge nazionali che richiedono la separazione strutturale delle attività svolte all'interno di un gruppo bancario.

La BCE intende sviluppare ulteriormente le proprie politiche al riguardo una volta entrato in vigore il quadro normativo europeo sulle riforme strutturali del settore bancario.

3. ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO PRUDENZIALE (articolo 18, paragrafo 2, del CRR)

La BCE ritiene che in generale il consolidamento integrale debba essere applicato a fini prudenziali anche nei casi in cui la responsabilità dell'impresa madre sia limitata alla quota di capitale che essa detiene nella filiazione e gli altri azionisti debbano e possano onorare le proprie responsabilità, come specificato all'articolo 18, paragrafo 2, del CRR. La BCE intende riesaminare le proprie politiche alla luce dei criteri che saranno precisati nell'atto delegato della Commissione che sarà adottato in conformità dell'articolo 18, paragrafo 7, del CRR.

4. METODI DI CONSOLIDAMENTO IN CASO DI PARTECIPAZIONE O DI LEGAMI DI CAPITALE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFI 1 E 4, DEL CRR (articolo 18, paragrafo 5, del CRR)

La BCE ritiene che nel caso di una partecipazione di minoranza sia preferibile il ricorso al metodo del patrimonio netto (equity method), ove possibile, tenuto conto delle informazioni rese disponibili dall'impresa.

La BCE terrà anche conto del regolamento delegato dalla Commissione che sarà adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, del CRR al fine di sviluppare ulteriormente le specificazioni per l'esercizio di tale opzione.

5. CONSOLIDAMENTO IN CASO DI INFLUENZA NOTEVOLE E DIREZIONE UNITARIA (articolo 18, paragrafo 6, del CRR)

Laddove un legame tra gli enti creditizi sia stabilito attraverso l'esercizio di un'influenza notevole, senza che sia detenuta una partecipazione o sussistano altri legami di capitale come riportato all'articolo 18, paragrafo 6, lettera a), del CRR, la BCE ritiene questa fattispecie analoga ai casi di una partecipazione di minoranza; si applicherà pertanto la policy descritta al paragrafo 4 della presente sezione. La BCE considera come una fattispecie analoga al caso delle filiazioni anche l'esistenza di una direzione unitaria, secondo la definizione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), del CRR. Andrebbe pertanto applicato il consolidamento integrale previsto per le filiazioni in base dall'articolo 18, paragrafo 1, del CRR e definito in precedenza con riferimento alla policy relativa all'articolo 18, paragrafo 2.

La BCE intende riesaminare le proprie politiche alla luce dei criteri precisati nel regolamento delegato della Commissione che sarà adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, del CRR.

## Capitolo 2

### Fondi propri

1. AMMISSIBILITÀ DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE SOTTOSCRITTI DALLE PUBBLICHE AUTORITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA (articolo 31 del CRR)

In stretta e tempestiva collaborazione con l'ABE, la BCE intende valutare l'inclusione nel CET1 di strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del CRR quando si presenteranno casi specifici in futuro.

2. RIMBORSO DEGLI STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 O DEGLI STRUMENTI DI CLASSE 2 PRIMA CHE SIANO TRASCORSI CINQUE ANNI DALLA DATA DI EMISSIONE (articolo 78, paragrafo 4, del CRR)

La BCE intende consentire, valutando caso per caso, il rimborso degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di emissione alle condizioni precisate all'articolo 78, paragrafo 4, del CRR. La BCE potrà elaborare ulteriori specificazioni al riguardo, in base alla valutazione della casistica futura.

## Capitolo 3

### Requisiti di capitale

1. ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO (articolo 116, paragrafo 4, del CRR)

In circostanze eccezionali la BCE intende consentire che le esposizioni verso organismi del settore pubblico siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale di rispettiva appartenenza quando, a suo giudizio, non vi sia alcuna differenza di rischio tra tali esposizioni, in ragione dell'esistenza di una garanzia adeguata da parte dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione regionale o dell'autorità locale. A tal fine la BCE prevede di comunicare un elenco di organismi del settore pubblico ammissibili, compilato in base alla casistica valutata.

2. PONDERAZIONI DEL RISCHIO E PERDITA IN CASO DI DEFAULT PER LE ESPOSIZIONI GARANTITE DA IPOTECHE SU IMMOBILI RESIDENZIALI O NON RESIDENZIALI (articolo 124, paragrafo 2, e articolo 164, paragrafo 4, del CRR)

Negli Stati membri partecipanti vi sono diversi mercati immobiliari con caratteristiche e livelli di rischio differenti. Si rende pertanto necessario adottare una metodologia comune che consenta alla BCE di stabilire in maniera adeguata ponderazioni di rischio più elevate o criteri di ammissibilità più restrittivi rispetto a quelli definiti all'articolo 125, paragrafo 2, e all'articolo 126, paragrafo 2, del CRR con riferimento

alle esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali e non residenziali situati sul territorio di uno o più Stati membri.

Tale metodologia dovrebbe altresì consentire di fissare valori minimi della LGD media ponderata per l'esposizione più elevati rispetto a quelli previsti all'articolo 164, paragrafo 4, del CRR per le esposizioni al dettaglio che sono garantite da ipoteche su immobili residenziali e non residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali ubicate sul territorio di uno Stato membro, in base alle condizioni stabilite all'articolo 164, paragrafo 5, del CRR nonché alle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 164, paragrafo 6, del CRR.

L'esercizio di tali opzioni non sarà pienamente operativo finché la metodologia non verrà sviluppata e la Commissione non avrà ulteriormente precisato le condizioni stabilite all'articolo 124, paragrafo 2, del CRR, con regolamento delegato di cui all'articolo 124, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Inoltre, per considerazioni di stabilità finanziaria, queste opzioni e discrezionalità saranno esercitate in stretta cooperazione con le autorità macroprudenziali.

Per assicurare un approccio coerente sul territorio si terrà adeguatamente conto anche delle misure nazionali già vigenti.

Ai fini di queste disposizioni la valutazione sarà condotta su base annuale.

3. **DEFAULT DI UN DEBITORE** (articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del CRR)

Al fine di definire la soglia di rilevanza di un'obbligazione creditizia scaduta (past due), la BCE intende stabilire la propria politica sulla base del relativo regolamento delegato della Commissione, entro 90 giorni dalla pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fino alla data in cui tale politica sarà pubblicata, la BCE intende consentire a tutti gli enti creditizi che utilizzano i metodi basati sui rating interni (internal ratings based, IRB) di continuare a valutare la rilevanza in base alla disciplina nazionale vigente in materia.

4. **AMMISSIBILITÀ DEI FORNITORI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE** (articolo 201 e articolo 119, paragrafo 5, del CRR)

Per consentire agli enti creditizi di trattare gli enti finanziari definiti all'articolo 201, paragrafo 1, lettera f), del CRR come ammissibili fornitori di protezione del credito di tipo personale, la BCE considera ammissibili gli enti finanziari secondo la definizione del CRR. Per quanto riguarda gli altri enti finanziari, la loro ammissibilità sarà valutata caso per caso, sulla base della solidità dei requisiti prudenziali applicabili. A tal fine la BCE intende elaborare ulteriori specificazioni che precisino i requisiti prudenziali ritenuti altrettanto solidi rispetto a quelli applicati agli enti.

5. **RISCHIO OPERATIVO: METODO BASE** (articolo 315, paragrafo 3, del CRR) **E METODO STANDARDIZZATO** (articolo 317 del CRR) **PER IL CALCOLO DEI REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI**

Nell'eventualità di fusioni, acquisizioni o cessioni di entità o attività, la BCE intende esercitare entrambe le opzioni previste in ciascun articolo valutando caso per caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, nonché precisare ulteriormente le modalità di esercizio, anche elaborando eventuali specificazioni più dettagliate in base alla valutazione della casistica futura.

6. COMPENSAZIONE (RISCHIO DI MERCATO) (articolo 327, paragrafo 2, del CRR)

La BCE intende stabilire la propria politica ed elaborare eventuali specificazioni per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 327, paragrafo 2, del CRR al fine di consentire la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, sulla base degli orientamenti dell'ABE emanati ai sensi dell'articolo 327, paragrafo 2, del CRR.

7. REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (articolo 382, paragrafo 4, lettera b), del CRR)

Ai fini dell'articolo 382, paragrafo 4, lettera b), del CRR, la BCE intende valutare la possibilità di richiedere che le operazioni infragruppo tra gli enti soggetti a separazione strutturale siano inclusi nei requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (credit valuation adjustment, CVA), una volta entrato in vigore il quadro normativo dell'UE sulla riforma strutturale del settore bancario.

## Capitolo 4

### Grandi esposizioni

1. LIMITI DELLE GRANDI ESPOSIZIONI PER LE ESPOSIZIONI INFRAGRUPPO IN APPLICAZIONE DELLE MISURE STRUTTURALI (articolo 395, paragrafo 6, del CRR)

La BCE intende valutare se e in che modo applicare limiti per le grandi esposizioni inferiori al 25% in caso di misure strutturali, ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 6, del CRR, una volta entrato in vigore il quadro normativo europeo sulla riforma strutturale del settore bancario. Le norme di attuazione nazionale di questa disposizione continueranno pertanto ad applicarsi finché la BCE non avrà definito un approccio comune.

## Capitolo 5

### Liquidità

1. DEFLUSSI DI LIQUIDITÀ (articolo 420, paragrafo 2, del CRR e articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE intende valutare la calibrazione dei tassi di deflusso applicabili, a seguito dell'esercizio di breve termine nell'ambito dello SREP e tenuto conto della valutazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.